agenzia mensile di informazione sulle iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione Via P. Paternostro, 41 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo

UNIVERSITA' DEMOCRATICA
Febbraio 1987
Anno IV n. 30

IN QUESTO NUMERO

= LA BRAVATA
= COMUNICATO STAMPA UNITARIO
= CRAXI, FALCUCCI, COVATTA, FAZIO E I RETTORI SCIOLGONO IL CUN
= PARERE DEL CUN DEL 24.1.87 SUL DDL GOVERNATIVO SULL'"AUTONOMIA"
= RESOCONTO SOMMARIO DELLA VOTAZIONE DEL DDL SUI RICERCATORI AL SENATO
= PARERE DEL CUN DEL 23.1.87 SUL RIUTILIZZO DEI POSTI DI RICERCATORE
= RESOCONTO SOMMARIO DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL 28.1.87 SUL DDL CHE INTRODUCE IL DIPLOMA UNIVERSITARIO.
= RASSEGNA STAMPA

LA BRAVATA

I ricercatori in tutti gli atenei si stanno mobilitando contro la bravata compiuta dal solito gruppo di senatori (Valitutti, Scoppola, Ferrara Salute, Covatta, Ulianich, Berlinguer) che hanno fatto approvare dal Senato un disegno di legge pesantemente punitivo dei ricercatori e dannoso per l'intera Università.

Il testo approvato ha avuto formalmente l'opposizione dei gruppi del PCI e della Sinistra Indipendente.

In realtà gli esponenti di questi gruppi hanno sempre condiviso i punti cardine del disegno di legge: reclutamento precario e subalterno, messa ad esaurimento degli attuali ricercatori, non riconoscimento del ruolo docente, rifiuto della presenza negli organismi di gestione pari a quella delle altre fasce docenti, rifiuto della possibilità di sostenere il giudizio di idoneità a professore associato.

Con l'approvazione in un batter d'ore del disegno di legge senza alcuna modifica il Senato è stato ridotto al rango di organismo di mera ratifica di quanto voluto dalla lobby di senatori-professori ordinari.

Una lobby che sta guidando il più generale progetto di controriforma dell'Università italiana.

I ricercatori non sono disponibili, e lo hanno ampiamente dimostrato, a subire l'arroganza e la prepotenza della parte più retriva della corporazione dei professori ordinari.

Nunzio Miraglia - coordinatore dell'Assemblea nazionale dei ricercatori

==========

Roma, 29 gennaio 1987

COMUNICATO STAMPA

In un clima politico gravemente deteriorato in cui è evidente la difficoltà di trasformazione e riforma dell'università, il Senato approva un provvedimento sui ricercatori universitari che risponde solo a logiche di schieramento e non ad una reale volontà di soluzione di problemi urgenti e gravi per l'intera università.

Dopo anni di agitazioni dei ricercatori, dopo la presentazione di una piattaforma unitaria che ha trovato espliciti e significativi consensi all'interno del mondo universitario, un provvedimento come quello approvato al Senato suona beffa e irrisione ad attese e richieste legittime.

Unitariamente, il movimento dei ricercatori si è mosso in questi mesi per un provvedimento agile e snello che anticipasse alcune soluzioni urgenti (aggancio delle retribuzioni ai professori di ruolo, introduzione del tempo definito opzionale, apertura di 3.000 posti di reclutamento) e che consentisse una maggiore riflessione sulle altre questioni.

Facendo prevalere le posizioni di ristretti gruppi accademici su un movimento ampio e tutt'altro che isolato, il Senato ha approvato un provvedimento contro l'università, contro i ricercatori e contro il comune buon senso (visto che tutti prevedono il blocco della legge alla Camera).

In questo provvedimento non ci sono nè un minimo di riconoscimento della professionalità acquisita dai ricercatori nè una credibile possibilità di carriera. E' solo un rozzo tentativo di fare arretrare l'università a modi di funzionamento e rapporti di potere precedenti al 1980.

Malgrado impegni e assicurazioni di tutte le forze politiche, si è perpetrato un ennesimo colpo di mano che aggrava la situazione.

Pertanto, è indispensabile inasprire il livello di lotta ed estendere l'agitazione in tutti gli atenei, confermando la settimana nazionale di astensione da ogni attività didattica, in attesa di ulteriori decisioni unitarie nazionali che verranno prese nell'Assemblea-manifestazione nazionale dei ricercatori dell'11 febbraio 1987 che si terrà a Roma nell'aula magna dell'università.

Si sollecitano le assemblee dei ricercatori a decidere in ogni sede forme di protesta tali da far giungere al Parlamento e al governo la grave insoddisfazione della categoria.

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI, COMMISSIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI DEL CNU, ANRU, SNU-CGIL, CISL-UNIVERSITA', UIL-SCUOLA.

==========

==========

CRAXI, FALCUCCI, COVATTA, FAZIO E I RETTORI IL 22 GENNAIO 1987 HANNO SCIOLTO IL CUN (n.m.)

Giovedi 22 gennaio 1987 il CUN era riunito al ministero della PP.II.. Contemporaneamente erano riuniti, nella loro sede, i rettori.

Il Consiglio Universitario Nazionale, definito "massimo organo dell'autonomia universitaria", è stato istituito per legge ed ha come presidente il ministro della PP.II..

La Conferenza dei rettori è un organismo informale, privato, non previsto da alcuna legge. I rettori sono eletti in ogni ateneo dai professori dell'ateneo per gestire quell'ateneo.

Giovedi 22 gennaio 1987 Craxi, Falcucci, Covatta, Fazio e tanti alti funzionari ministeriali hanno partecipato alla riunione dei rettori.

Questi stessi personaggi non hanno mai partecipato ad una riunione del CUN. Il ministro, che dovrebbe per legge presiedere il CUN, ha solo partecipato nel luglio scorso alla seduta di insediamento.

Tutti i rettori sono consapevoli di stare affossando la democrazia universitaria e di sostituirsi arbitrariamente ad un organismo eletto per rappresentare l'università a livello nazionale ?

==========

== PARERE DEL CUN SUL DDL DEL GOVERNO SULL'"AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA'" DEL 24.1.87

Il Consiglio, rispetto alla complessita' dei problemi aperti sul processo riformatore dell'Universita', di cui ai suoi compiti istitutivi, ritiene di fissare alcune prime valutazioni, prendendo anzitutto in considerazione il disegno di legge sull'ordinamento autonomo delle Universita' (che corrisponde nella sostanza al capo I di quello sul riassetto organizzativo dell'Universita', gia' esaminato nel giugno 1986).

Esprime il suo apprezzamento per l'intento dichiarato nella relazione che lo accompagna di dare attuazione al dettato costituzionale circa l'autonomia dell'Universita'.

Il Consiglio ritiene che l'accoglimento del principio dell'autonomia, cui il disegno di legge si richiama, debba confrontarsi con la logica tradizionale del nostro ordinamento, caratterizzato soprattutto dal valore legale dei titoli di studio, dal sistema dei controlli amministrativi e dall'inquadramento del personale dell'Universita' nei ruoli della Pubblica amministrazione. Non puo' essere sottovalutata la difficolta' di conciliare queste caratteristiche ed i vincoli che ne derivano con l'obiettivo dell'autonomia: di qui discende la necessita' di definire quest'ultima in modo coerente e preciso.

Il disegno di legge contiene solo poche norme che rimuovono o attenuano quei vincoli. Si puo' ritenere per conseguenza che esso possa di per se' modificare, soprattutto nell'immediato, soltanto alcuni aspetti relativi al funzionamento del sistema universitario italiano.

Il principio cui esso si ispira potrebbe tuttavia condurre a conseguenze difficilmente prevedibili e forse in contrasto con le stesse finalita' perseguite, se fosse applicato in assenza di un disegno organico volto a realizzare l'autonomia universitaria entro un quadro di riferimento normativo chiaramente delineato nella sua struttura, nel quale i singoli interventi parziali possano inserirsi senza contraddizioni, ma soprattutto senza che sia perso di vista il tipo di ordinamento universitario che si intende realizzare nel lungo termine.

In primo luogo, l'autonomia non puo' essere definita in modo soddisfacente, e tanto meno realizzata sul piano legislativo, prescindendo dalle soluzioni che si vogliono adottare per l'assetto organizzativo dell'Universita'.

L'autonomia che si intende assicurare alle singole sedi sarebbe povera di contenuti effettivi, e incerta nei suoi limiti, se non fossero definiti simultaneamente ed in modo coerente i vincoli che essa deve rispettare, e per conseguenza i rapporti fra i soggetti che esercitano funzioni e poteri nell'ambito universitario: a livello nazionale, singole Universita', Ministero e organi di rappresentanza elettiva; in ogni sede, strutture didattiche, strutture di ricerca ed organi di governo.

Altre proposte di riordinamento dell'Universita', attualmente in discussione, appaiono in contrasto con il disegno di legge sull'autonomia universitaria quanto a modo di intendere l'autonomia; fra l'altro introducono organi di valutazione e coordinamento tecnico-scientifico che modificano profondamente il ruolo svolto nell'assetto attuale dal Consiglio universitario nazionale in quanto organo consultivo rappresentativo del mondo universitario. L'esame di queste proposte conferma che il concetto di autonomia universitaria puo' assumere contenuti molto differenti, a seconda del contesto normativo in cui viene poi attuata.

Si deve poi sottolineare che nei Paesi dove l'autonomia, intesa anzitutto come liberta' di reperire e utilizzare risorse finanziarie e umane, e' tradizionalmente considerata fondamento della liberta' delle istituzioni universitarie, essa si realizza pero' in presenza di meccanismi di intervento pubblico operanti secondo regole definite, tali da consentire la necessaria discrezionalita' (ma non l'arbitrio) nella definizione delle politiche di intervento da parte dell'autorita' centrale e la correzione dei risultati non desiderati.

Il disegno di legge sembra accettare come motivo ispiratore il principio di consentire alle Universita' liberta' di iniziativa, a condizione che esse provvedano alla copertura delle spese relative.

Se questo principio dovesse affermarsi senza correttivi, si potrebbero temere sperequazioni sia tra aree disciplinari, sia tra aree geografiche, in funzione delle diverse possibilita' di stipulare convenzioni con enti privati o pubblici. Ed e' appena il caso di accennare al pericolo che esso conduca ad una impropria dipendenza delle scelte didattiche e scientifiche di lungo termine da obiettivi contingenti e che non coincidono necessariamente con quelli della collettivita'.

In base alla legislazione vigente, lo strumento istituzionale di intervento e' costituito dal Piano Quadriennale. Sarebbe dunque necessario un esplicito riferimento ad esso e al suo coordinamento con i piani di sviluppo delle singole sedi. Nel disegno di legge questo raccordo non e' presente. Il solo riferimento ad una manovra compensativa e' quello che riguarda il 5% del "secondo fondo" (art. 5, comma 3), strumento quantitativamente modesto, e per di piu' utilizzato al di fuori di linee programmatiche (senza che sia previsto un parere da parte del Cun).

In secondo luogo, una effettiva definizione dell'autonomia dell'Universita' non puo' prescindere dal riassetto definitivo e generale delle strutture organizzative, didattiche e di ricerca previste dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Anticipazioni parziali di quel riassetto, al di fuori di un quadro organicamente definito, potrebbero condurre a distorsioni e pregiudicarne gli esiti.

Il Consiglio ritiene per conseguenza di dover sottolineare ancora una volta, in sostanziale continuita' rispetto al parere del giugno 1986, l'importanza di una soluzione non ambigua al problema delle funzioni e dei poteri dei Dipartimenti e delle Facolta', che coinvolge necessariamente quello della composizione e dei poteri degli organi di governo dell'Universita'.

E' opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il disegno di legge, mentre evita di affrontare i nodi fondamentali relativi ai rapporti fra le strutture didattiche e scientifiche, alle funzioni delle Facolta' e agli organi di governo dell'Universita', introduce alcune norme che per un verso prefigurano scelte future, per l'altro rischiano nei fatti di consolidare lo stato esistente, probabilmente al di la' delle intenzioni. Si considerino i numerosi riferimenti al Senato accademico, alle Facolta' e agli Istituti.

Per quanto attiene ad aspetti piuù specifici del disegno di legge, sembrano in primo luogo rilevanti le norme relative alle modalita' di approvazione degli Statuti.

Non si puo' che condividere il desiderio di fondare questo atto su una partecipazione rappresentativa piu' estesa di quella riservata alla normale amministrazione. La soluzione prevista all'art. 2, comma 8, appare tuttavia non del tutto soddisfacente. L'organo cosi' integrato e' infatti abbastanza numeroso da sollevare dubbi sulla sua efficienza (potrebbe facilmente giungere a 60-80 componenti), senza che allo stesso tempo ne sia assicurata la piena rappresentativita'.

La norma infatti non prevede l'integrazione del Senato con Ricercatori e Studenti, ma neppure garantisce, come sembra essere nell'intendimento del Ministro, una rappresentanza equilibrata degli interessi delle strutture didattiche e di ricerca. Se si considera la simultanea appartenenza ai due tipi di organismi, tipica di tutti i docenti universitari, una simile rappresentanza sarebbe realizzabile soltanto con la partecipazione agli organi di governo di responsabili individuati in via istituzionale (Direttori di Dipartimento, Presidenti di Corsi di laurea).

Se d'altra parte si intende percorrere la via dell'allargamento della rappresentativita' del Senato, uguale criterio dovrebbe essere utilizzato per l'altro momento decisionale previsto dalle nuove norme: quello, altrettanto importante, della utilizzazione dei posti della pianta organica e della concessione del nulla osta alla loro copertura (art. 6, commi 4,5,6).

Si deve poi osservare che, assegnando questi compiti al Senato nella sua composizione attuale, il disegno di legge sembra dare per scontato che il potere di chiamata rimarra' alle Facolta': scelta che non si puo' respingere a priori, ma neppure approvare al di fuori di una [illegible] del loro ruolo e senza sciogliere il nodo del loro rapporto con i Dipartimenti (come pone in evidenza il parere gia' espresso dal CUN).

Queste considerazioni sono rafforzate dai termini estremamente ampi della delega al Governo prevista dall'articolo 7 per la revisione della tipologia delle Facolta' Universitarie. Questa formulazione rimette completamente alla discrezione del Governo (sia pure acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e del CUN, ma senza obbligo di conformita') una scelta fondamentale come quella che riguarda l'estensione numerica e disciplinare delle Facolta', che potranno consistere in "aggregazioni disciplinari relative ad un solo.... ovvero a piu' corsi di laurea, purche' aventi in comune un prevalente numero di insegnamenti...". Lo stesso termine "prevalente" sembra essere stato scelto ad evitare un preciso criterio numerico.

Si puo' apprezzare l'estensione della autonomia "amministrativa, finanziaria e di gestione" a tutte le strutture didattiche e scientifiche, nei limiti fissati dalle leggi e dallo statuto, prevista dall' art. 4, comma 4; anche se le modalita' di attuazione di questo indirizzo dipendono strettamente dall'assetto organizzativo e dimensionale.

Non e' invece del tutto chiaro il significato della "prevalente partecipazione dello Stato... agli organi interni di

controllo", dal momento che tale partecipazione gia' attualmente ha luogo con la presenza dei Revisori dei Conti nei Consigli di Amministrazione, ne' le norme prevedono il venir meno del controllo della Corte dei Conti; si puo' temere un appesantimento delle procedure interne e preliminari, senza che risultino parallelamente alleggeriti i controlli esterni e successivi.

Dal lato delle entrate, rispetto alla situazione attuale la sola innovazione di rilievo sembra consistere nella possibilita' di fissare la tassa unica di utenza annuale, entro i limiti determinati dal Ministro (art. 4, comma 2, lettere a e b). Come gia' osservava il precedente parere del CUN, si tratta di una innovazione di scarsa portata, se i limiti sono ristretti; pericolosa, se essi sono ampi. Pericolosa appare pure la possibilita' di incrementare la retribuzone dei singoli docenti, prevista dall'art. 8 senza alcuna limitazione.

L'art. 5 definisce i tipi di finanziamento in maniera piu' precisa e piu' chiara di quanto non avvenisse nella prima versione del disegno di legge. Desta perplessita' la riduzione della quota dei finanziamenti destinati alle ricerche di rilevante interesse nazionale a favore di quella "locale", anche perche' non ne sono chiare le motivazioni, ed e' noto come l'istituzione del fondo 40% abbia certamente favorito aggregazioni di ricercatori intorno a progetti di rilievo scientifico e una prassi diversa di gestione dei fondi. Possono anche destare preoccupazione (oltre alle incerte modalita' di gestione del 5%, gia' ricordate) le disposizioni relative al finanziamento ai Consorzi interuniversitari, per i quali non si prevede alcun coordinamento con i fondi 35% e 65%.

La definizione dei ruoli dei docenti e le norme gia' ricordate relative alla gestione degli organici previste dall'art. 6 costituiscono potenzialmente un'innovazione di grande rilievo, dal momento che affidano alle Universita' la responsabilita' di gestire le risorse umane di cui dispone, nel rispetto di un vincolo complessivo che tende a realizzare condizioni di parita' fra le sedi.

Sarebbe tuttavia desiderabile maggiore chiarezza nella formulazione: ad esempio, al comma 3 dell'art. 6, la pianta organica dovrebbe essere definita con riferimento esplicito anche alle Scuole. Inoltre non e' chiaro se l'organico (e per conseguenza il riassorbimento dei posti vacanti) sia fisssto con riguardo all'intera sede universitaria o alle singole Facolta' (comma 3 e 5).

Nel secondo caso, si vieterebbe di fatto ad una Universita' di assegnare ad una delle proprie Facolta' (nell'ambito delle proprie risorse complessive) un numero di posti maggiore di quello risultante dalla media nazionale, con una rigidita' che sembra eccessiva e che svuota l'autonomia di contenuto. Nel primo caso, per contro, la correzone all'interno delle singole sedi potrebbe forse avvenire con troppa rapidita' e sarebbe opportuno introdurre limiti a tutela della areee disciplinari piu' deboli.

Inoltre, il riferimento al solo numero degli studenti iscritti dovrebbe essere integrato, ad avviso di questo Consiglio, con altri parametri che consentano sia di evitare fluttuazioni improvvise, sia di tener conto della base minima necessaria per l'attivazione dei Corsi di laurea e delle Scuole, in relazione alle aree disciplinari fondamentali previste nei relativi curricula. Si deve anche evitare che la norma conduca ad una cristallizzazione dell'attuale distribuzione degli organici per Facolta'.

La gestione delle risorse umane dovrebbe in ogni caso aver luogo secondo programmi a medio termine, che consentirebbero una ragionevole sicurezza nelle previsioni. Anche in questo caso, lo strumento cui si dovrebbe fare riferimento e' il programma di sviluppo previsto dal DPR 382/80, collegato a sua volta al piano quadriennale, in relazione alla domanda di attivita' didattica globale, differenziata per settori.

Circa le strutture didattiche e scientifiche, allo stato attuale la portata dell'autonomia appare limitata, e suoi confini indefiniti. Per le strutture didattiche (vincolate in ogni caso dal valore legale dei titoli di studio) si dovrebbe infatti attendere l'emanazione delle norme delegate previste all'art. 7; per le strutture di ricerca, la chiusura della sperimentazione prevista dal DPR 382/1980 ed una regolamentazione definitiva dell'organizzazione dipartimentale (ed e' evidente la necessita' di dare ai due problemi soluzione simultanea).

Il Consiglio Universitario Nazionale

- PRESA VISIONE dei disegni di legge sull'ordinamento autonomo delle Universita' e sul riordinamento degli ordinamenti didattici universitari, all'esame del Parlamento;
- PREMESSO che la materia considerata, che coinvolge fondamentali aspetti istituzionali, dovrebbe essere regolata in un contesto legislativo organico che fissi tutti i cardini della riforma cui poi agganciare i provvedimenti parziali anche se di rilievo non secondario; laddove i disegni di legge anzidetti non sono idonei a concretare una legge - quadro, anzi creano, per le marcate lacune e scelte fra loro non coerenti, gravi e preoccupanti contraddizioni, ancor piu' significative se si tiene conto di altri progetti in corso di esame e di approvazione da parte delle Camere;
- RILEVATO che nei disegni di legge anzidetti l'autonomia universitaria e' dichiarata in principio valore meritevole di attuazione,

E S P R I M E

vivo apprezzamento per il riconosciuto rilievo al valore anzidetto;

- COSTATATO che, peraltro, le soluzioni attuative profilate si mostrano non tutte in linea con i contenuti e le implicazioni del principio di autonomia.

Invero tale principio, che sul piano della ricerca e dell'insegnamento, va adeguatamente realizzato anzitutto in ossequio alle liberta' costituzionali corrispondenti, deve tradursi altresi' in appropriate discipline normative circa i momenti essenziali della certezza e congruita' delle risorse, il potere di auto-organizzazione, il regime dei controlli di tipo amministrativo e contabile;

- RILEVATO che il CUN, significativa istituzione dell'autonomia universitaria e istanza di coordinamento del sistema universitario nazionale, appare destinato, nei citati progetti, ad un ruolo limitato e secondario. Benvero, in un compiuto ordinamento di autonomia del sistema universitario e delle singole Universita' e' bensi' necessario ridefinire il ruolo del CUN anche in una prospettiva di raccordo con altre istanze istituzionali (CNEL e altre).

Peraltro il Consiglio esprime grave preoccupazione per la sostanziale sottrazione al mondo universitario delle competenze sul riordino degli ordinamenti didattici tramite la previsione di un Comitato tecnico-scientifico non elettivo e di dubbia rappresentativita' del sistema universitario (artt. 7 e 8 testo Comitato ristretto Camera sul riordinamento degli ordinamenti didattici);

S O L L E C I T A

l'attuazione legislativa dell'autonomia universitaria nel rigoroso rispetto del suo valore costituzionale e dei suoi contenuti essenziali, in modo da garantire alle Universita' lo svolgimento del ruolo storico di sede primaria della ricerca e dell'insegnamento;

M A N I F E S T A

la viva preoccupazione per la prefigurata sostanziale emarginazione del mondo universitario nella fase delicata e complessa del previsto riordino degli ordinamenti didattici;

C H I E D E

al Ministro della Pubblica Istruzione di volere spiegare il suo autorevole intervento a tutela delle necessita' sopra evidenziate;

I M P E G N A

il Vice Presidente a curare - secondo l'urgenza imposta dallo stadio dei procedimenti legislativi in corso - la rappresentazione dei rilievi e delle preoccupazioni sopra formulati nei modi e nelle forme appropriati ed efficaci.

Questo numero di "Università Democratica" è stato inviato a tutti i senatori e a tutti i deputati, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato uno specifico contributo (almeno 15.000 lire). Chi vuole ricevere "Università Democratica" deve inviare il contributo, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo.

TESTO INTEGRALE DEL RESOCONTO SOMMARIO DELLA VOTAZIONE DEL DDL SUI RICERCATORI

Resoconto sommario — *22 Gennaio 1987*

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352);
«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (295), di iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori;
«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), di iniziativa del senatore Santaloco e di altri senatori;
«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedura e termini relativi ai nuovi concorsi» (1420), di iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

PRESIDENTE. Ricorda che la discussione generale è stata conclusa, con la replica del relatore e del Ministro, il 16 ottobre scorso.

Successivamente, il 4 novembre, preliminarmente al passaggio all'esame degli articoli e degli emendamenti, la 5ª Commissione permanente ha fatto presente di non essere in grado di pronunciarsi in ordine alla copertura finanziaria delle maggiori spese recate da un gruppo di emendamenti, finchè non fosse approvata la legge finanziaria per il 1987, con la definizione dei relativi fondi globali.

Su proposta della 5ª Commissione, pertanto, l'esame è stato sospeso in attesa dell'entrata in vigore dei documenti di bilancio dello Stato per il nuovo anno finanziario.

In seguito, la Commissione bilancio ha espresso i seguenti pareri, rispettivamente in data 18 novembre, 20 e 22 gennaio:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (fascicolo n. 4 del 5 novembre 1986), tenuto conto delle indicazioni fornite dal rappresentante del Tesoro, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sugli emendamenti 3.7 (del Governo), 10.4 (del Governo) e 11.6 (del Governo). Infatti per la copertura di tali proposte emendative è stato preordinato nel fondo speciale di parte corrente del disegno di legge finanziaria per il 1987 uno specifico accantonamento triennale che presenta i seguenti stanziamenti: 8 miliardi per il 1987; 50 miliardi per il 1988 e 65 miliardi per il 1989.

La Commissione ritiene che non presentino, allo stato, valida copertura finanziaria gli emendamenti 3.4 (Valenza ed altri); 3.6 (Berlinguer ed altri); 4.2 e 4.3 (Valenza ed altri); 11.1 (Valenza ed altri); 11.4 e 11.5 (Saporito ed altri); 16.6 (Valenza ed altri); 21.2 e 22.1 (Valenza ed altri).

La Commissione, raccogliendo un suggerimento del rappresentante del Tesoro, esprime pel l'avviso che nell'emendamento 23.0.4 (relatore) debba essere previsto il concerto del Tesoro nella determinazione del numero massimo di corsi di dottorato, nonchè nel numero delle borse di studio di cui il Ministero della pubblica istruzione si assume il carico finanziario.

Sulla base delle determinazioni esposte in precedenza si fa presente che la clausola di copertura del disegno di legge dovrebbe essere formulata nei seguenti termini:

Art. ...

1. La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge è valutata, a regime, in lire 95 miliardi.

2. All'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 8 miliardi, in lire 50 miliardi e in lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "stato giuridico dei ricercatori universitari".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine si fa presente che il riferimento, ai fini della copertura, alla proiezione triennale 1987-1989 del fondo speciale di parte corrente è legato alla conferma in via definitiva degli accantonamenti preordinati nel disegno di legge finanziaria per il 1987, in relazione agli importi specificatamente utilizzati a copertura del provvedimento».

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato l'emendamento 23.0.5, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, facendo osservare quanto segue: tale emendamento, mirando a rendere rinnovabili i contratti per l'assunzione di lettori di madrelingua stranieri in deroga al limite del quinquennio previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sembra foriero di maggiori oneri per i quali non sussistono spazi di copertura nei capitoli di bilancio interessati.

Si fa inoltre presente che l'emendamento 23.0.6, relativo alla clausola di copertura, riproduce la formulazione della clausola medesima, sulla quale la Commissione bilancio aveva già espresso un parere favorevole in data 18 novembre 1986. Tuttavia la nuova formulazione non reca più, rispetto alla versione suggerita dalla Commissione bilancio, la quantificazione in 95 miliardi degli oneri a regime del provvedimento, il che fa presumere che gli oneri finanziari reali saranno poi molto superiori a quelli indicati».

«La Commissione bilancio e programmazione economica, con riferimento agli emendamenti trasmessi in data 21 gennaio, per quanto di propria competenza comunica di non aver nulla da osservare (emendamenti 3.9; 3.8; 16.11 e 23.2).

Con l'occasione si ribadisce ulteriormente che la nuova clausola di copertura proposta dal Governo (emendamento 23.0.6) non può essere accolta e che, invece, è necessario adottare la formulazione di copertura proposta, in forma condizionata, dalla Commissione bilancio nel parere emesso in data 18 novembre 1986».

PRESIDENTE. Avverte che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1352, nel testo proposto dalla Commissione.

Avverte quindi che si passerà all'esame dell'articolo 1.

VALENZA. Illustra i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la formazione scientifica e didattica e il reclutamento programmato della docenza universitaria è istituito il ruolo dei ricercatori-docenti in formazione».

1.1

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La permanenza nel ruolo è di sei anni accademici. Essa può essere elevata sino ad un massimo di due anni nel caso di gruppi di discipline ai quali vengono riconosciute particolari esigenze in ordine ai contenuti e ai moduli della formazione scientifica e didattica finalizzata alla docenza. Al termine del primo triennio di permanenza i ricercatori-docenti in formazione sottopongono a verifica e giudizio le attività svolte o in atto».

1.2 — VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Le due proposte emendative sono ispirate a principi alternativi a quelli del testo proposto dalla Commissione. Esse prefigurano un ruolo ad esaurimento degli attuali ricercatori confermati, i quali — dopo aver reso possibile in questi ultimi anni il normale funzionamento dell'università — avrebbero la possibilità di accedere alle fasce dei professori ordinari e dei professori associati. A regime, nell'università, viene previsto un vivaio di giovani talenti, un ruolo di ricercatori-docenti in formazione, a cui non si chiede di prestare servizio per l'università ma di sviluppare soprattutto le proprie qualità personali e di prepararsi a sostenere gli esami di concorso.

VALITUTTI. Fa presente al senatore Valenza che i due emendamenti, se approvati, darebbero luogo ad una insuperabile contraddizione con il resto del provvedimento nel testo proposto dalla Commissione, dando vita ad un vero e proprio nuovo ruolo della docenza.

Ricorda quindi come, in occasione del dibattito sulla legge di delegazione n. 28 del 1980, si fossero delineate due opposte tesi in merito alle caratteristiche del nuovo ruolo dei ricercatori: da un lato si prospettava un ruolo a termine, dall'altro si sosteneva che i ricercatori dovessero comunque permanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età.

L'emendamento 1.1, ora, delinea contraddittoriamente un ruolo di ricercatori che sarebbero però anche docenti in formazione. Qualora tale proposta emendativa venisse approvata, allora, sarebbe necessario ricercare soluzioni radicalmente diverse da quelle delineate dal testo proposto dalla Commissione e, con la creazione di una sorta di terza fascia della docenza, si sconvolgerebbero le strutture organizzative dell'università italiana.

Invita infine i senatori comunisti a riflettere sulle conseguenze di una eventuale approvazione delle loro proposte emendative e conclude preannunciando il suo voto contrario su entrambe.

SCOPPOLA, *relatore*. I due emendamenti configurano una vera e propria proposta alternativa a quella delineata nel testo proposto dalla Commissione e, se approvati, ne impedirebbero la prosecuzione dell'esame. Le due proposte emendative, infatti, darebbero vita ad un ruolo ad esaurimento con una permanenza di sei anni accademici. Tale soluzione, dopo lunghissima riflessione, è stata però scartata dalla Commissione nella considerazione che, allo scadere dei sei anni, inevitabilmente verrebbe invocata una nuova legge per l'inserimento dei ricercatori chè non avessero potuto accedere alle fasce della docenza in un nuovo ruolo permanente.

Nel confermare il suo parere contrario, conclude invitando il Senato a compiere scelte responsabili.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario ai due emendamenti per le ragioni illustrate dal relatore, nonchè per l'incongruenza della proposta d'istituire una fascia di docenti in formazione per ben sei anni. È poi evidente che le esigenze della ricerca scientifica richiedano strutture e apparati permanentemente deputati a tale attività.

PRESIDENTE. Avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Avverte che da parte dei senatori Aliverti, Saporito, Mazzola, Leopizzi, Condorelli, Jervolino Russo, Angelo Lotti, Butini, Scardaccione e Ferrari-Aggradi è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invita pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante il procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende pertanto la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 19,25*).

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 1.1.

(*Dopo prova e controprova è approvato*).

(*Vivaci commenti dal centro. Ripetuti richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Invita il relatore a pronunciarsi in merito alle conseguenze che derivano dall'approvazione dell'emendamento 1.1 per quanto attiene alla rubrica.

SCOPPOLA, *relatore*. Fa presente che soltanto l'emendamento 1.2 ha un contenuto normativo sostanziale; la questione di una eventuale modifica della rubrica andrà pertanto presa in esame soltanto dopo la votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.2.

Verifica del numero legale

SAPORITO. Chiede la verifica del numero legale, anche a nome dei senatori Aliverti, Mazzola, Leopizzi, Condorelli, Jervolino Russo, Angelo Lotti, Butini, Scardaccione e Ferrari-Aggradi.

Coglie poi l'occasione per rilevare come la seduta sia ripresa con qualche minuto di anticipo.

PRESIDENTE. Fa presente al senatore Saporito che la seduta è ripresa un'ora dopo la sua sospensione. (*Commenti del senatore Saporito*).

Invita quindi i senatori a far constatare la loro presenza mediante il procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Avverte che il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, la Presidenza ritiene opportuno togliere la seduta. Il Senato è pertanto convocato per domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

Resoconto sommario — *27 Gennaio 1987*

PRESIDENTE. Ricorda che il 22 gennaio scorso si è passati all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1352, nel testo proposto dalla Commissione, e che è stato approvato l'emendamento 1.1.

Pone quindi ai voti l'emendamento 1.2, sul quale il rappresentante del Governo ed il relatore hanno già espresso parere contrario.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

PRESIDENTE. Chiede al relatore se intende pronunciarsi in merito alle conseguenze che derivano dalla approvazione dell'emendamento 1.1 per quanto attiene alla rubrica.

SCOPPOLA, *relatore*. Ritiene più opportuno trattare i problemi di coordinamento connessi alle rubriche soltanto dopo la votazione degli articoli.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte quindi che si passerà all'esame dell'articolo 2.

PUPPI. Illustra i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale» *con le altre:* «identici a quelli in vigore per i professori universitari, fascia degli associati».

2.1

Al comma 2, sostituire le parole: «due professori ordinari ed uno associato» *con le altre:* «un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato del ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

2.2 — BERLINGUER, VALENZA, PUPPI

Con l'emendamento 2.1 si propone che l'accesso al ruolo dei ricercatori avvenga mediante concorsi banditi per i gruppi di discipline già esistenti per i professori associati, anzichè per nuovi raggruppamenti da determinarsi su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

L'emendamento 2.2 è ispirato invece a ragioni di equità, essendo doveroso riconoscere i compiti e la presenza effettiva di chi già si trova nei ruoli dei ricercatori, consentendone anche la partecipazione alle commissioni giudicatrici.

ULIANICH. Illustra il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole da: «post-universitario» *fino alla fine del comma, con le altre:* «post-laurea, inclusi il dottorato di ricerca o altri titoli equipollenti, conseguiti in Italia o all'estero, ed i lavori scientifici».

2.3 — BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

L'emendamento è volto ad eliminare la preferenza riconosciuta in sede di valutazione dei titoli al dottorato di ricerca, nella considerazione che il suo conseguimento è reso molto difficile dalla esiguità dei posti messi a concorso e che comunque molti giovani si formano alla ricerca scientifica al di fuori del mondo universitario.

SCOPPOLA, *relatore*. Pur condividendo le ragioni dell'emendamento 2.1, si rimette all'Assemblea, facendo presente che il Consiglio universitario nazionale possiede una specifica competenza riguardo alla definizione dei gruppi di discipline. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 2.2 in quanto i ricercatori non possono essere ritenuti idonei a giudicare l'attitudine alla ricerca scientifica dei candidati; è contrario anche all'emendamento 2.3, il quale porterebbe ad una sottovalutazione del dottorato di ricerca.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3. Per quanto concerne l'emendamento 2.1, invita i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno.

PUPPI. Accetta l'invito del Governo e trasforma l'emendamento 2.1 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 2.2.

(*Non è approvato*).

ULIANICH. Annuncia il voto favorevole all'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 2.3.

(*Non è approvato*).

Avverte che l'emendamento 2.1 è stato trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerata l'opportunità di favorire nell'Università la convergenza e il coordinamento degli obiettivi riguardanti l'attività didattica e di ricerca tra le varie componenti;

considerata, inoltre, l'opportunità di rendere più omogenei i meccanismi concorsuali,

invita il Governo:

a rappresentare al CUN l'opportunità di prevedere, nei concorsi d'accesso al ruolo dei ricercatori, raggruppamenti disciplinari identici a quelli in vigore per i professori di ruolo, fascia degli associati.

9.1352.1 — PUPPI

Pone pertanto ai voti l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Pone quindi ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 3.

VALENZA. Illustra i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «fissa» *fino alla fine del comma con le altre:* «e su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, determina per ciascun gruppo di discipline la dotazione dei posti del ruolo di formazione sulla base di un rapporto di programmazione tra accessi nel ruolo predetto e sbocchi concorsuali nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati. Tale rapporto di programmazione ha come valore i 6/5 arrotondato per eccesso. La determinazione dei posti avviene all'inizio di ciascun quadriennio».

3.4

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. In prima attuazione della presente legge e precisamente per ciascuno dei primi quattro anni sono assegnati alle università e messi a concorso 1.000 posti di ricercatore-docente in formazione. A tali posti vanno aggiunti quelli previsti dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non ancora banditi all'entrata in vigore della presente legge. Le università ripartiscono i posti loro assegnati tra i corsi di laurea o di diploma indicando l'afferenza dei posti medesimi ai dipartimenti o, in mancanza, agli istituti».

3.5

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«5. I posti di ricercatore universitario confermato del ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che si rendono comunque vacanti, vengono trasformati in posti del ruolo di formazione alla docenza di cui all'articolo 1 della presente legge e concorrono a costituire la relativa dotazione organica determinata secondo il disposto del comma 1».

3.6 — BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Prefigurando un cambiamento radicale della figura del ricercatore universitario, la sua parte propone di consentire il passaggio degli attuali ricercatori confermati alle fasce docenti attraverso la partecipazione ad appositi concorsi.

D'altra parte, la nuova figura del ricercatore-docente in formazione, che è stata introdotta con l'approvazione dell'emendamento 1.1, non sarà gravata da attività di servizio presso l'Università, ma potrà concentrarsi nell'autoformazione attraverso attività di ricerca e di tirocinio all'insegnamento. È peraltro evidente che la contraddizione tra il contenuto sostanziale dell'emendamento 1.1 ed il testo proposto dalla Commissione non può essere risolta in sede di coordinamento.

Contro l'istituzione di un ruolo a termine di ricercatore-docente si è obiettato che verrebbe in tal modo a crearsi una nuova fascia di precari — costituita da ricercatori che non superino i concorsi alle fasce docenti nei termini previsti — che richiederebbero poi un provvedimento di sanatoria a loro favore. Non si tratta in realtà di un rischio reale, dal momento che l'emendamento 3.4 prevede un riccordo tra accessi nel ruolo predetto e sbocchi concorsuali nella fascia dei professori associati, in base al quale attraverso piani quadriennali verrebbero messi a concorso un numero di posti di ricercatore in rapporto di 6 a 5 rispetto a quelli di associato. La proposta comunista prevede inoltre che dopo un giudizio di idoneità eventualmente negativo i ricercatori-docenti abbiano la possibilità di passare ad altro ruolo del pubblico impiego, senza dover attendere il fallimento di ben tre concorsi, come invece si verificherebbe se venisse approvato il testo della Commissione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra i seguenti emendamenti.

Al comma 2, sostituire la parola: «iscritti» *con l'altra*: «in corso».

3.3

Al comma 2, sopprimere la parola: «nonchè» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, nonchè alle esigenze delle attività assistenziali nelle facoltà mediche».

3.8

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» *inserire le seguenti*: «, compresi quelli che risultano disponibili a seguito del collocamento in soprannumero di cui all'articolo 16, comma 2,».

3.9

Al comma 5, sostituire le parole «La metà» *con le altre*: «i due terzi».

3.1

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6. In relazione a esigenze di organizzazione della ricerca scientifica, di attività assistenziale nelle facoltà mediche o a esigenze didattiche derivanti da un alto numero di studenti possono essere esclusi dal riassorbimento, su richiesta delle facoltà interessate, posti di ricercatore anche se eccedenti la suddetta misura dei due terzi, purchè entro il limite massimo del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti».

3.2 IL RELATORE

Gli emendamenti 3.8 e 3.2 son volti a venire incontro alle facoltà mediche, in considerazione delle specifiche esigenze delle attività assistenziali. L'emendamento 3.1 propone di modificare il rapporto tra il numero dei posti di ricercatore e quelli di ordinario, ai fini del riassorbimento, consentendo così alle facoltà di mettere a concorso un maggior numero di posti.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Illustra il seguente emendamento:

Al comma 4 sostituire le parole: «nei primi quattro anni di attuazione della presente legge» *con le seguenti:* «nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge».

3.7 IL GOVERNO

FERRARA SALUTE. Dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 3.4, la cui approvazione avrebbe la conseguenza di creare una terza fascia docente, che si configurerebbe come primo gradino della carriera universitaria avente come sbocco obbligato il concorso a professore associato. In buona sostanza si realizzerebbe, in modo tendenziale ma non per questo meno preoccupante, una sorta di sistema gerarchico piramidale tra le varie figure docenti, del tutto in contrasto con le esigenze dell'Università. Per quanto in particolare riguarda gli sbocchi dei ricercatori, sottolinea l'opportunità di aprire a questi ultimi la possibilità di concorrere sia per i posti di profesore associato che ordinario.

SCOPPOLA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.4, la cui approvazione stravolgerebbe il disegno di legge così come proposto dalla Commissione; sottolinea inoltre come il sistema del rapporto programmatico tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario funzionalizzi il reclutamento non alle esigenze dell'università ma alla mera esistenza di sbocchi di carriera. Il sistema di reclutamento proposto dal Gruppo comunista risulta poi inattuabile, per la contraddizione tra la proposta in esame e l'emendamento 21.2 che prevede un aumento delle prime due fasce docenti a 46.000 unità, senza distinguere tra associati e ordinari.

Esprime parere contrario anche sugli emendamenti 3.5 e 3.6, mentre è favorevole all'emendamento 3.7.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.4 per le ragioni esposte dal relatore ed anche perchè il testo proposto dalla Commissione risulta più coerente con la linea, che il Governo si propone di sviluppare, dell'autonomia universitaria, facendo infatti riferimento alla pianta organica di ciascun ateneo.

Il Governo è contrario anche agli emendamenti 3.5 e 3.6, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.8 e 3.9.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 3.4.

(*Non è approvato*).

Pone separatamente ai voti gli emendamenti 3.3 e 3.8.

(*Sono approvati*).

ULIANICH. Dichiara il voto favorevole del gruppo della Sinistra indipendente sull'emendamento 3.5. Fa inoltre presente la propria perplessità sul fatto che in sede di mero coordinamento sia possibile rimediare alla contraddizione sostanziale derivante dall'approvazione dell'emendamento 1.1, che istituisce il ruolo dei ricercatori-docenti in formazione, con il testo dei successivi articoli proposto dalla Commissione, nel quale si disciplina il ruolo dei ricercatori senza alcun riferimento alla loro attività docente.

PRESIDENTE. Invita il relatore a fornire ulteriori chiarimenti su tale problema.

SCOPPOLA, *relatore*. Fa presente al senatore Ulianich che la dizione «ricercatore-docente in formazione», introdotta in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.1, rappresenta unicamente una modifica di carattere nominale rispetto al testo originario ed è pertanto suscettibile di essere affrontata in sede di coordinamento. Diverse sarebbero state le conseguenze, naturalmente, ove fosse stato approvato l'emendamento 1.2, che trasformava quello dei ricercatori in un ruolo a termine.

ULIANICH. Non condivide l'opinione del relatore e invita il Presidente ad indicare la sua decisione in proposito.

PRESIDENTE. Osserva che non può indicare all'Assemblea cosa avrebbe dovuto fare. Non resta quindi che rimettersi alla sede di coordinamento per individuare un'interpretazione che non stravolga tutte le possibili posizioni. Invita in particolare a riesaminare l'uso promiscuo del termine «formazione» nel primo comma dell'articolo 1.

Pone ai voti l'emendamento 3.5.

(*Non è approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 3.7.

(*È approvato*).

VALENZA. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.6, rileva come esso sia perfettamente coerente con l'impostazione dei senatori comunisti, tendente a definire come ruolo ad esaurimento quello dei ricercatori universitari confermati.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 3.6.

(*Non è approvato*).

Pone separatamente ai voti gli emendamenti 3.9, 3.1 e 3.2.

(*Sono approvati*).

Pone ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 4.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

VALENZA. Illustra i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «fino al superamento del giudizio di conferma».

4.2

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.3

Al comma 3, sopprimere le parole da: «ed approvato» *fino alla fine del comma.*

4.4

Sopprimere il comma 6.

4.6

Al comma 8, sostituire la cifra: «200» *con l'altra*: «150».

4.7 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Rileva in particolare come, mentre l'emendamento 4.2 si colleghi al rifiuto del giudizio di conferma, gli emendamenti 4.3 e 4.4 siano diretti a salvaguardare l'autonomia scientifica dei ricercatori. Con l'emendamento 4.6 si riserva al potere di autorganizzazione delle università le modalità di gestione degli esami, mentre l'emendamento 4.7, infine, è coerente con il carattere di tirocinio che il Gruppo comunista intende attribuire all'insegnamento dei ricercatori, che non deve essere una prestazione di servizio per l'Università ma uno strumento di autoformazione.

CALÌ. Illustra i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

4.8 BERLINGUER, ULIANICH, VALENZA, NESPOLO, MASCAGNI, PIERALLI, CALÌ, PUPPI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A partire dal terzo anno di permanenza nel ruolo i ricercatori-docenti in formazione adempiono in relazione alle ricerche da essi condotte a compiti didattici e di attività tutoria degli studenti sulla base di un piano definito annualmente dal consiglio di corso di laurea o della scuola».

4.5 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, CALÌ

L'emendamento 4.8 è volto a sopprimere il quarto comma dell'articolo 4, secondo il quale l'attività di ricerca deve svolgersi sotto la supervisione di un professore associato o di un professore ordinario; tale norma risulta pleonastica, poichè è già previsto un controllo da parte del consiglio di dipartimento o d'istituto.

L'emendamento 4.5 è poi diretto a posporre di due anni la partecipazione del ricercatore all'attività didattica, in considerazione della particolare delicatezza della funzione tutoria che si intende affidare a giovani studiosi appena usciti da una università il cui scadimento culturale, oltretutto, appare indubbio.

SCOPPOLA. Illustra il seguente emendamento:

Anteporre il comma 4 al comma 3.

Sopprimere il comma 6.

4.1 IL RELATORE

FERRARA SALUTE. Interviene sull'emendamento 4.8 invitando il relatore a prendere in considerazione l'opportunità di accoglierlo. È necessario infatti riflettere sulle conseguenze negative che la norma di cui al comma 4 — di cui tale emendamento chiede la soppressione — potrebbe provocare nel costume universitario, in quanto innescherebbe una esiziale competizione fra i docenti universitari al fine di accaparrarsi il maggior numero di ricercatori per accrescere il proprio prestigio e potere all'interno dell'università. Dichiara infine che, qualora il relatore non accetti l'emendamento 4.8, si asterrà in sede di votazione.

ULIANICH. Interviene sull'emendamento 4.8, cui è favorevole, per invitare il relatore, ove tale proposta soppressiva non venisse approvata, a proporre un emendamento diretto a modificare l'attuale formulazione del comma 4, sostituendo la dizione secondo la quale il professore ordinario o associato sovrintende all'attività del ricercatore con un testo più equilibrato, nel quale si sottolinei che il ricercatore sceglie il docente al quale fare riferimento. Si dichiara poi favorevole anche all'emendamento 4.6.

VALITUTTI. Si dichiara contrario all'emendamento 4.8 che inficia il fondamentale principio della cooperazione dei docenti anziani alla formazione scientifica e culturale dei giovani studiosi.

SCOPPOLA, *relatore*. Si dichiara contrario all'emendamento 4.2, ispirato ad un sistema evidentemente diverso da quello accolto dal testo in esame, e all'emendamento 4.3 che consentirebbe al ricercatore di cambiare dipartimento *in extremis* ove ritenga di poter ricevere nella nuova sede un giudizio più favorevole.

È altresì contrario all'emendamento 4.4 — il quale impedisce il coordinamento dell'attività di ricerca dei ricercatori non confermati — nonchè all'emendamento 4.8, in quanto il comma 4 dell'articolo 4 rappresenta una garanzia per il ricercatore che altrimenti non avrebbe interlocutori certi.

Accogliendo il suggerimento del senatore Ulianich, illustra quindi il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole: «che sovraintende ad essa», *con le parole:* «al quale intendono riferirsi».

4.9 IL RELATORE

È infine contrario agli emendamenti 4.5 e 4.7, mentre è favorevole all'emendamento 4.6, che coincide parzialmente con l'emendamento 4.1, da lui presentato.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Concorda con il relatore su tutti gli emendamenti all'articolo 4; è inoltre favorevole agli emendamenti 4.9 e 4.1.

CALÌ. Ritira l'emendamento 4.8.

PRESIDENTE. Pone separatamente ai voti gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

(*Non sono approvati*).

Pone ai voti l'emendamento 4.9.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 4.5.

(*Non è approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 4.1.

(*È approvato*).

Dichiara quindi assorbito l'emendamento 4.6.

ULIANICH. Interviene per dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 4.7, in quanto la riduzione del numero di ore da dedicare all'attività didattica è indispensabile se si intende lasciare un ampio spazio all'attività di ricerca.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 4.7.

(*Non è approvato*).

Pone ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 5.

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «Al compimento del quadriennio» *con le altre:* «Dopo almeno un biennio e non oltre il compimento del quadriennio».

5.1 IL RELATORE

VALENZA. Illustra i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: «quadriennio» *con l'altra:* triennio».

5.2

Al comma 1, sopprimere le parole: «di assistenza».

5.3

Al comma 2, sopprimere le parole: «da trasmettere alla commissione di cui all'articolo 6».

5.4 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Gli emendamenti sono del tutto coerenti con le altre proposte di modifica avanzate dal Gruppo comunista.

SCOPPOLA, *relatore*. Si dichiara contrario all'emendamento 5.2, che comunque gli sembra assorbito dall'emendamento 5.1. È anche contrario all'emendamento 5.4, il quale fa riferimento ad un sistema di giudizio alternativo a quello proposto dalla Commissione. È invece favorevole all'emendamento 5.3.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 5.1.

(*È approvato*).

Dichiara quindi precluso l'emendamento 5.2.

ULIANICH. Annuncia che voterà a favore dell'emendamento 5.3, rilevando come l'articolo 1, al primo comma, motivi l'istituzione del ruolo dei ricercatori con la finalità della formazione scientifica e didattica dei giovani studiosi e come tale finalità sia del tutto incompatibile con quella della assistenza didattica.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 5.3.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 5.4.

(*Non è approvato*).

Pone quindi ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 6, facendo presente che il comma 1 dell'emendamento 6.1 è precluso dall'approvazione del comma 3 dell'articolo 1 e dalla relezione dell'emendamento 1.2; i commi 2 e 3 dell'emendamento 6.1 possono invece essere posti ai voti come norme aggiuntive.

VALENZA. Illustra i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Almeno due anni prima del compimento della durata di permanenza il consiglio di corso di laurea d'intesa con il dipartimento cui afferisce il ricercatore-docente in formazione formula la propria valutazione sull'attività scientifica e didattica dell'interessato ed esprime un motivato giudizio complessivo, positivo o negativo.

2. A partire dal compimento del terzo anno di permanenza in ruolo il ricercatore-docente in formazione può chiedere il passaggio ad altre

amministrazioni pubbliche, eccettuati gli enti e gli istituti pubblici di ricerca d'interesse nazionale, con le modalità di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni.

3. Il rettore, su parere del consiglio di corso di laurea d'intesa con il consiglio di dipartimento cui afferisce il ricercatore-docente in formazione, può disporre la revoca dal posto dell'interessato, ove venga provato che questi non ottemperi alle funzioni e ai compiti inerenti alla sua qualifica».

6.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e può chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni».

6.2 VALENZA, BERLINGUER, RICCI, NESPOLO, MASCAGNI, PIERALLI, CALÌ, PUPPI

Premesso che i commi 2 e 3 dell'emendamento 6.1 possono essere, a suo parere, aggiunti alla fine dell'articolo, rileva come il comma 2 sia volto a consentire che il ricercatore-docente in formazione, al compimento del terzo anno di permanenza in ruolo, possa avvalersi della possibilità di chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche; il comma 3 costituisce poi una garanzia di serietà per la vita universitaria e per il comportamento dei ricercatori.

L'emendamento 6.2 è volto a colmare una lacuna del testo della Commissione, prevedendo la possibilità del passaggio ad altre amministrazioni pubbliche anzichè la decadenza secca dell'impiego.

ULIANICH. Qualora non venisse approvato il comma 2 dell'emendamento 6.1, la norma recata dal quarto comma dell'articolo 6 comporterebbe l'allontanamento dal ruolo dei ricercatori che non abbiano superato neanche il secondo giudizio per la conferma. In tal modo solo alla categoria dei ricercatori non si applicherebbe il principio generale per cui l'inserimento in ruolo comporta l'inamovibilità. Il comma 2 dell'emendamento 6.1 propone invece opportunamente l'applicazione per analogia dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, il quale tratta dei ricercatori confermati che non abbiano superato i giudizi di idoneità a professore associato.

SCOPPOLA, *relatore*. Si dichiara contrario al comma 2 dell'emendamento 6.1, ricordando che l'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 si è rivelato di difficile applicazione.

Si dichiara invece favorevole al comma 3 dell'emendamento 6.1.

È infine contrario all'emendamento 6.2, il quale è peraltro in contraddizione con la proposta dei presentatori relativa all'istituzione di un ruolo a termine.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Avverte che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 4 sostituire le parole: «dall'impiego», *con le altre*: «dal ruolo».

6.3 IL RELATORE

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. A seguito delle osservazioni del relatore e del Governo, rileva l'opportunità di procedere alla votazione per parti separate dei commi 2 e 3 dell'emendamento 6.1.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Pone quindi ai voti il comma 2 dell'emendamento 6.1.

(*Non è approvato*).

Pone ai voti il comma 3 dell'emendamento 6.1.

(*È approvato*).

VALENZA. Fa presente al relatore che l'emendamento 6.2 non è assolutamente contraddittorio con il carattere a termine del ruolo dei ricercatori; d'altra parte il suo Gruppo ha proposto il ricorso all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 già dopo il compimento del terzo anno di permanenza in ruolo.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 6.2.

(*Non è approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 6.3.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 7.

CALÌ. Illustra il seguente emendamento, volto a riconoscere ai ricercatori confermati la libertà di ricerca scientifica e di insegnamento, sul presupposto che l'attività didattica da essi svolta è risultata essenziale alla funzionalità degli atenei:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai ricercatori universitari confermati, provenienti dal ruolo istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, è garantita libertà di ricerca scientifica e di insegnamento. I ricercatori adempiono ai compiti scientifici presso i dipartimenti o, in mancanza, gli istituti mediante attività di ricerca su temi autonomamente scelti e mediante la partecipazione ai programmi di ricerca delle strutture universitarie alle quali afferiscono. Essi possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale, sia a livello locale».

7.5 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH, CALÌ

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I ricercatori confermati sviluppano le loro autonome ricerche con possibilità di accesso ai fondi di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e contribuiscono allo sviluppo della ricerca universitaria partecipando ai programmi delle strutture universitarie di ricerca secondo modalità definite, sentito il ricercatore interessato, dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto, nel quale il ricercatore è inserito».

7.2

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I ricercatori confermati assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. In tali compiti sono comprese le esercitazioni la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la connessa attività tutoriale, nonchè la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento. Possono altresì svolgere cicli di lezioni interne ai corsi ufficiali e attività di seminario secondo modalità definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. I ricercatori confermati partecipano alle commissioni di profitto e possono partecipare alle commissioni di laurea come correlatori».

7.3

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Nel caso in cui non sia possibile conferire supplenze ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori universitari confermati possono essere conferiti periodi di supplenza per i settori in cui svolgono le loro ricerche nei corsi di laurea, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione per un periodo che non superi complessivamente, per ogni singolo ricercatore, il limite massimo di 24 mesi. Non possono essere conferite supplenze ai ricercatori collocati in soprannumero ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della presente legge».

7.4 IL RELATORE

Gli emendamenti 7.2 e 7.3 mirano a ripristinare, per quanto riguarda la definizione dei compiti di ricerca e didattici dei ricercatori, le disposizioni contenute nel decreto presidenziale n. 382 del 1980. L'emendamento 7.4, invece, si propone di risolvere il problema della supplenza, concedendo ai ricercatori un massimo di 24 mesi di supplenza: un periodo più lungo, infatti, potrebbe determinare per analogia la pretesa di partecipare a giudizi di idoneità a professore associato, in contrasto con la logica del provvedimento in esame.

VALENZA. Illustra il seguente emendamento, volto a garantire, al di là di ipocriti timori, il pieno riconoscimento delle funzioni didattiche svolte dai ricercatori e del resto previste dal decreto presidenziale n. 382:

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I ricercatori confermati adempiono ai compiti didattici presso i corsi di laurea e di diploma, le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione mediante cicli di lezioni, seminari, attività tutoriali per gli studenti, partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e di laurea. Essi altresì possono svolgere corsi integrativi e moduli di insegnamento dei corsi ufficiali di laurea e di diploma pre- e post-laurea».

7.6 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

ULIANICH. Illustra il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono tenuti» *fino alla fine del comma con le altre:* «assicurano la loro presenza per il numero di ore e secondo le modalità in vigore per i professori universitari di ruolo, di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980».

7.7 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Esso si propone di risolvere la contraddizione tra l'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 7, che prevede per tutti i ricercatori confermati un monte orario massimo di 300 ore, e l'emendamento 10.4, presentato dal Governo e senz'altro condivisibile, che dà la possibilità ai ricercatori confermati di optare per il tempo pieno o per quello definito.

LIPARI. Illustra il seguente emendamento, mirante a sopprimere un inciso equivoco e meramente ripetitivo di una norma peraltro caduta in desuetudine:

Al comma 2, sopprimere le parole: «in qualità di cultori della materia».

7.1 LIPARI

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 7.9 sarà discusso insieme con l'articolo 12, che attiene alla materia della mobilità dei ricercatori. Ne dispone pertanto l'accantonamento.

PANIGAZZI. Illustra il seguente emendamento, volto a coniugare il dovuto riconoscimento dell'importanza delle funzioni svolte dai ricercatori con il principio dell'autonomia universitaria:

Al comma 2 sostituire le parole: «anche come correlatori», *con le altre*: «secondo le modalità e le funzioni stabilite dalle facoltà competenti».

7.8 PANIGAZZI, DI NICOLA, SPANO OTTAVIO, SELLITTI, BUFFONI, FABIANI, ORCIARI, SEGRETO

SCOPPOLA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.5 poichè contiene un generico riferimento alla libertà di insegnamento che rischia di configurare l'istituzione di una terza fascia docente. Il parere è anche contrario per l'emendamento 7.6, il quale non prevede un coordinamento didattico da parte del titolare della cattedra, e per l'emendamento 7.7 che, con il richiamare l'articolo 10 del decreto presidenziale n. 382, introduce un pericoloso parallelismo con norme relative ai professori di ruolo. È invece favorevole agli emendamenti 7.1 e 7.8.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere contrario, condividendo le considerazioni svolte dal relatore, sugli emendamenti 7.5, 7.6 e 7.7. È favorevole, d'altra parte, agli emendamenti 7.2, 7.3, 7.1, 7.8 e 7.4. (*Interruzione del senatore Ulianich*).

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 7.5.

(*Non è approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 7.2.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 7.6.

(*Non è approvato*).

Fa presente al senatore Panigazzi che l'emendamento 7.8 potrebbe essere trasformato in un subemendamento all'emendamento 7.3.

PANIGAZZI. Trasforma l'emendamento 7.8 nel seguente subemendamento:

All'emendamento 7.3 sostituire le parole: «come correlatore», *con le parole*: «secondo le modalità e le funzioni stabilite dalle facoltà competenti».

7.3/1 PANIGAZZI, DI NICOLA, SPANO OTTAVIO, SELLITTI, BUFFONE, FABIANI, ORCIARI, SEGRETO

PRESIDENTE. Pone ai voti il subemendamento 7.3/1.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 7.3 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che l'emendamento 7.1 è assorbito dall'emendamento 7.3.

ULIANICH. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 7.7, esprime la propria meraviglia per le argomentazioni assolutamente vuote di contenuto svolte dal relatore e dal Ministro per motivare il loro parere contrario. Se si ha timore di una analogia con l'articolo 10 del decreto presidenziale n. 382, come il senatore Scoppola ha apertamente riconosciuto, non può tuttavia lasciarsi insoluto il problema sostanziale che scaturisce dalla previsione, contenuta nel comma 4 dell'articolo 7 del testo in discussione, di un monte ore indifferenziato per tutti i ricercatori confermati. È evidente infatti che in tal modo si vanifica il significato di una eventuale scelta tra tempo pieno e tempo definito che pure si vuole introdurre.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 7.7.

(*Non è approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 7.4.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 8.

VALENZA. Illustra il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

8.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Il Gruppo comunista giudica assai negativamente l'articolo 8, che dispone per i ricercatori confermati che abbiano fallito tre occasioni concorsuali la possibilità di essere immessi nei ruoli di altra amministrazione, ovvero il collocamento nel ruolo del personale non docente delle università. Si attua in questo modo una selezione tardiva ed ingiusta, che finisce per mettere in discussione anche la validità del giudizio di conferma. Se una selezione deve esserci, essa deve essere tempestiva per dar modo all'interessato di intraprendere, senza pregiudizio eccessivo, un'altra carriera.

Pertanto è molto più equo e logico prevedere che i ricercatori confermati, qualora non vincano concorsi per le due fasce docenti, possano continuare a svolgere le loro funzioni didattiche e di ricerca fino al sessantacinquesimo anno di età. In caso contrario, è prevedibile il verificarsi di gravi tensioni nelle università italiane.

SCOPPOLA, *relatore*. Si dichiara decisamente contrario all'emendamento soppressivo proposto dai comunisti e dalla Sinistra indipendente su di un articolo che costituisce un punto qualificante del provvedimento in esame. Nel sottolineare come l'articolo 8 non si discosti sostanzialmente dalla proposta di un ruolo ad esaurimento avanzata dai senatori comunisti, rileva che esso assicura, in ogni caso, uno sbocco professionale ai ricercatori che non abbiano vinto tre successivi concorsi a posti di professore associato. Inoltre è volto a privilegiare la fondamentale esigenza di aprire spazi per l'accesso alla carriera universitaria dei giovani neolaureati, le cui aspirazioni vengono troppo spesso frustrate dalla saturazione dei ruoli dei ricercatori.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere contrario sull'emendamento soppressivo 8.1, che va contro lo spirito di un disegno di legge pensato e costruito esplicitamente al fine di garantire meccanismi di continuo rinnovamento del personale docente.

PUPPI. Nel dichiarare che il Gruppo comunista voterà per la soppressione dell'articolo 8, esprime stupore per l'appassionata difesa da parte del relatore di una norma indubbiamente iniqua, che sembra non tenere alcun conto nè della scarsa frequenza dei concorsi a professore associato, nè della loro non sempre assoluta idoneità a identificare i candidati realmente più meritevoli. Quanto all'accesso all'università da parte dei giovani, si tratta di un problema che non può essere risolto con provvedimenti parziali del genere di quello proposto dall'articolo 8, ma solo con riforme di ampio respiro.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Pur confermando le sue precedenti osservazioni, propone, al fine di venire incontro alle esigenze prospettate dai presentatori dell'emendamento 8.1, il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «...in soprannumero», *inserire le seguenti:* «nel ruolo stesso dei ricercatori o trasferiti in soprannumero nei ruoli di altra amministrazione».

8.2 IL GOVERNO

VALITUTTI. Nel confermare il suo orientamento assolutamente favorevole alla primitiva formulazione dell'articolo 8, diretto a soddisfare l'irrinunciabile esigenza di ringiovanimento dell'università, esprime il suo avviso contrario all'emendamento del Governo, che vanificherebbe lo scopo di tale norma. Infatti istituendo la figura dei ricercatori in soprannumero si impedirebbe ugualmente l'accesso in ruolo dei giovani, in quanto, liberandosi il posto in ruolo, esso spetterebbe logicamente al ricercatore soprannumerario.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Riconosce la validità delle osservazioni del senatore Valitutti e pertanto ritira l'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Pone ai voti il mantenimento dell'articolo 8.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 9.

VALENZA. Illustra i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I ricercatori-docenti in formazione partecipano alle riunioni del consiglio di dipartimento o, in mancanza, d'istituto. Essi esercitano altresì l'elettorato attivo per la rappresentanza dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, negli altri organi universitari locali e nazionali».

9.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Sopprimere il comma 2.

9.2 VALENZA, PUPPI

L'emendamento sostitutivo del comma 1 intende salvaguardare l'autonomia delle università nello stabilire quale natura debba avere il voto dei ricercatori-docenti in formazione in seno ai consigli di dipartimento o di istituto. Quanto all'emendamento 9.2, esso intende eliminare un comma pleonastico, in quanto riproduttivo di disposizioni contenute in altri testi normativi.

PANIGAZZI. Illustra il seguente emendamento diretto a stimolare la partecipazione dei ricercatori alla gestione delle università:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

... rappresentanza dei ricercatori confermati nei vari organi collegiali di ateneo, ivi compresi i consigli di facoltà, è elevata ad un quinto del numero complessivo dei professori di prima e seconda fascia e comunque non oltre il numero massimo di 50.

3. La rappresentanza dei ricercatori nei comitati consultivi del CUN è elevata da 1 a 2 ricercatori.

4. I rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà partecipano alla elezione del preside e del rettore. Le rappresentanze elettive dei ricercatori in tutti gli organi collegiali possono essere formate da soli ricercatori confermati a tempo pieno.

5. La corte di disciplina, per i procedimenti riguardanti i ricercatori universitari, è integrata da tre ricercatori scelti tra i rappresentanti degli stessi in seno al CUN».

PANIGAZZI

SCOPPOLA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 e ... Quanto all'emendamento 9.3, pur condividendone le linee generali, ritiene necessario chiarirne la formulazione. Infatti, il riferimento del proposto comma 2 dell'articolo 9 agli organi collegiali potrebbe prestarsi ad interpretazioni aberranti; sarebbe quindi opportuno specificare che esso si riferisce unicamente al consiglio di facoltà ed alla commissione di ateneo. L'elevazione, poi, della rappresentanza dei ricercatori nei comitati consultivi del Cun appare ridondante, mentre va specificato — al proposto comma 4 — che i rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà partecipano alla elezione del Preside, in quanto la partecipazione all'elezione del Rettore è già prevista dalle norme vigenti. Circa il comma 5, infine, ritiene preferibile la formulazione proposta dal comma 16.0.1 dei senatori comunisti.

PANIGAZZI. Accoglie i suggerimenti del relatore e, pertanto, modifica l'emendamento 9.3 come segue: alle parole «nei vari organi collegiali di ateneo ivi compresi i consigli di facoltà» vanno sostituite le altre «nei consigli di facoltà e nelle commissioni di ateneo». Il proposto comma 3 è ritirato. Al proposto comma 4 sono soppresse le parole «e del Rettore». Il comma 5 è anch'esso ritirato.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.2, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 9.3 nel testo modificato.

VALITUTTI. Interviene per dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 9 annunciando, in particolare, il suo voto contrario all'emendamento 9.3, di cui pure condivide l'ultima parte, in quanto esso si pone nella scia di quelle norme che in passato, al nobile scopo di allargare la base democratica degli organi collegiali di Ateneo, ne hanno reso pletorica la composizione, paralizzandone di conseguenza l'attività.

PRESIDENTE. Pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

(*Non sono approvati*).

SPITELLA. Dichiara che il Gruppo democratico cristiano voterà a favore dell'emendamento 9.3, che prevede la rappresentanza dei ricercatori nell'ambito del consiglio di facoltà. Pur condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Valitutti, circa il numero eccessivo dei membri, ritiene che una revisione degli organi accademici possa trovare spazio solo nell'ambito di una completa ed organica riorganizzazione dell'ordinamento universitario.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 9.3 con le modifiche suggerite dal relatore e accolte dal proponente.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 10.

VALENZA. Rinuncia ad illustrare i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola «ricercatore» *con le altre:* «ricercatore-docente in formazione».

Al comma 1, sopprimere le parole «fino al superamento del giudizio di idoneità».

VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Ritira quindi l'emendamento 10.2.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Illustra il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente

«I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio».

IL GOVERNO

Accogliendo i suggerimenti del senatore Ulianich, l'emendamento prevede anche per i ricercatori confermati la possibilità di optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. Al fine di precisare l'impegno dei ricercatori a tempo definito, aggiunge, dopo l'aggettivo «definito», le parole «che implica una disponibilità annua di non più di duecento ...».

PUPPI. Ritira l'emendamento 10.1.

ULIANICH. È favorevole all'emendamento 10.4, il quale, con la modifica testè annunciata dal Ministro della pubblica istruzione, recepisce, anche se tardivamente, le istanze contenute nell'emendamento 7.7.

SAPORITO. Si domanda se non sia opportuno prevedere che l'opzione abbia effetto per un più ampio lasso di tempo, in considerazione dell'inevitabile ritardo con cui gli uffici tecnici determinano il trattamento stipendiale dei ricercatori.

SCOPPOLA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 10.4 e contrario all'emendamento 10.3.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere contrario sull'emendamento 10.3. Fa quindi presente al senatore Saporito che l'ultimo periodo dell'emendamento 10.4, che prevede l'obbligo del rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio, ha come conseguenza anche una relativa stabilità del trattamento economico.

VALITUTTI. La concessione dell'opzione ai ricercatori è stata oggetto di ampio dibattito già in sede di approvazione della legge di delega n. 28 del 1980; in quell'occasione la maggioranza e l'opposizione furono concordi nel ritenere che l'opzione tra il regime a tempo pieno e quello a tempo definito fosse incompatibile con lo *status* di ricercatore in formazione. Pur rendendosi conto dei motivi che oggi inducono ad estendere la possibilità di scelta anche alla categoria dei ricercatori, ritiene del tutto insufficiente il numero di ore proposto dal Ministro della pubblica istruzione per il regime a tempo definito, se le 200 ore si riferiscono non alla sola attività didattica ma all'impegno complessivo del ricercatore nell'Università.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Comprende le preoccupazioni del senatore Valitutti e, al fine di evitare equivoci, specifica che le duecento ore sono destinate all'attività didattica. Modifica quindi nuovamente l'emendamento inserendo, dopo l'aggettivo «definito», la parole: «il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario di cui all'articolo 7, comma 4», anzichè le parole: «che implica una disponibilità annua di non più di 200 ore».

SCOPPOLA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 10.4.

ULIANICH. Fa presente al senatore Valitutti che la sua parte ha modificato l'orientamento manifestato in sede di discussione della legge di delega n. 28 del 1980 a seguito della constatazione che molti ricercatori hanno continuato a svolgere la propria professione oltre all'attività di ricerca. Dichiara quindi che il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore dell'emendameento 10.4.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 10.4, nel testo riformulato dal Governo.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 10.3.

(*Non è approvato*).

Pone quindi ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 11.

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Trattamento economico)».

11.1 IL RELATORE

ULIANICH. Rinuncia ad illustrare il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla giunta» *con le altre:* «dal consiglio».

11.2 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Ritira quindi l'emendamento 11.3.

SAPORITO. Ritira gli emendamenti 11.4 e 11.5, facendo presente che l'emendamento 11.6 presentato dal Governo, prevedendo una maggiorazione del trattamento economico dei ricercatori confermati, recepisce, anche se solo parzialmente, le istanze della categoria.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Illustra il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per i ricercatori confermati a tempo pieno la misura del trattamento economico così stabilita è maggiorata del 45 per cento».

11.6 IL GOVERNO

L'emendamento dimostra la sensibilità del Governo per le esigenze di carattere economico espresse dai ricercatori. Il considerevole riconoscimento economico che hanno avuto i presidi con il nuovo contratto della scuola non potrà poi non influire anche sul contratto dei ricercatori, data la sostanziale equiparazione che era stata fatta del trattamento economico delle due categorie.

CALÌ. Fa propri gli emendamenti 11.4 e 11.5.

PRESIDENTE. Avverte che sugli emendamenti 11.4 e 11.5, ritirati dai presentatori e fatti propri dal senatore Calì, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

SCOPPOLA, *relatore*. Ritiene precluso l'emendamento 11.2, dal momento che l'emendamento 7.2, già approvato, attribuisce alla giunta di dipartimento o al consiglio di istituto la definizione delle modalità dei piani di ricerca; non mancano peraltro ragioni di merito per giustificare il parere contrario al suddetto emendamento. Per quanto riguarda gli emendameenti 11.4 e 11.5 esprime parere contrario.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.1. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 11.4 e 11.5.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 11.1.

(*È approvato*).

Dichiara precluso l'emendamento 11.2.

PANIGAZZI. Intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del Gruppo socialista sull'emendamento 11.4, che chiaramente persegue intenti di carattere demagogico. Stante le attuali limitazioni di bilancio, non è tuttavia escluso, peraltro, che le esigenze economiche dei ricercatori possano essere più completamente soddisfatte in sede di contrattazione collettiva.

ULIANICH. L'accusa di demagogia testè lanciata dal senatore Panigazzi appare non soltanto eccessiva ma anche priva di una sia pur minima argomentazione. (*Interruzione del senatore Covatta*). Rileva poi come il terzo comma dell'articolo 11 presenti numerose contraddizioni e oscurità, come in particolare quella relativa al significato delle successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1984 alle quali si fa riferimento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Precisa che il trattamento economico dei ricercatori potrà essere modificato in sede di contrattazione sindacale, come è previsto dal decreto presidenziale n. 571. Ricorda inoltre che l'oggetto proprio della discussione è costituito dall'indennità di tempo pieno dei ricercatori.

ULIANICH. È evidente che le forze della maggioranza non si sono soffermate con la necessaria attenzione sul contenuto del terzo comma dell'articolo 11 del testo in esame, dalla cui applicazione potrebbero derivare conseguenze del tutto illogiche, come ad esempio che un ricercatore a tempo definito venga retribuito in misura inferiore a quella attuale.

VALENZA. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 11.4, rileva come la maggioranza non si renda conto dell'attesa dei ricercatori universitari, attesa che il provvedimento non può che deludere gravemente. Per quanto riguarda la proposta di merito, ciò che si richiede è semplicemente un aumento delle retribuzioni in modo da garantire almeno un livello di decoro ad una categoria che svolge compiti di grande responsabilità. Il provvedimento nel testo proposto dalla Commissione si ispira invece ad una logica punitiva ed avrà come conseguenza l'aumento del divario, già eccessivo, del trattamento economico tra ricercatori e personale docente.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 11.4.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

SEDUTA NOTTURNA

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,15*).

PRESIDENTE. Avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 11.5, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal senatore Calì.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Richiama l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che l'emendamento 11.5 è sprovvisto di copertura finanziaria, come ha già rilevato la Commissione bilancio nel suo parere.

VALENZA. Intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente che, se per il 1987 la proposta emendativa appare sprovvista di copertura finanziaria, peraltro per una somma di non rilevante entità, per il 1988 e per il 1989 sono stati già previsti stanziamenti sufficienti.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 11.5.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 11.6.

(*È approvato*).

Pone quindi ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 12.

VALENZA. Rinuncia ad illustrare il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «della giunta» *con le altre:* «del consiglio».

12.1 VALENZA, PUPPI, ULIANICH

PRESIDENTE. Invita il senatore Panigazzi ad illustrare l'emendamento 7.9, che assume la numerazione 12.2.

SCOPPOLA, *relatore*. Fa presente che l'emendamento 7.9, presentato dal senatore Panigazzi e da altri senatori, va riferito all'articolo 23 del testo proposto dalla Commissione.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 12.1, non sembrando opportuno attribuire ad organi assembleari competenze di carattere sostanzialmente amministrativo.

PANIGAZZI. Conviene con il relatore sull'opportunità di riferire l'emendamento 7.9 all'articolo 23.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo è analogo a quello del relatore.

PRESIDENTE. Dispone l'ulteriore accantonamento dell'emendamento 7.9, che sarà esaminato con l'articolo 23. Pone ai voti l'emendamento 12.1.

(*Non è approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 12.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 13.

ULIANICH. Illustra il seguente emendamento, volto a chiarire che ai ricercatori si applicano anche le norme in materia di incompatibilità previste per i docenti universitari di ruolo:

Al comma 1, dopo la parola: «aspettative» *inserire l'altra:* «incompatibilità».

13.1 VALENZA, PUPPI, ULIANICH

SCOPPOLA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 13.1 che appare ripetitivo di norme già presenti nel testo proposto dalla Commissione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Si associa alle considerazioni del relatore.

ULIANICH. Ritira l'emendamento 13.1 riconoscendo la fondatezza delle osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 13.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 14.

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente

«(*Trasferimento dei ricercatori universitari*)

1. I ricercatori confermati possono essere trasferiti a domanda sui posti vacanti nelle piante organiche di cui all'articolo 3, comma 1, di altre università, nell'ambito del settore disciplinare per il quale hanno vinto il concorso. Per la procedura di trasferimento si applicano le disposizioni vigenti per i professori universitari di ruolo.

2. Fino all'adozione della pianta organica di cui all'articolo 3, comma ..., è consentito il trasferimento dei ricercatori da una facoltà all'altra di una stessa università, per il medesimo gruppo disciplinare, su deliberazione del senato accademico, d'intesa con gli interessati e con le facoltà tra le quali si opera il trasferimento.

3. I ricercatori possono altresì, fino all'adozione della pianta organica, essere trasferiti a domanda ad altra facoltà su delibera del consiglio della facoltà medesima purchè in essa il numero complessivo dei ricercatori universitari non superi i 2/3 del numero complessivo dei posti dei professori di prima fascia anche se non ricoperti. Per il trasferimento non è richiesto il nulla osta della facoltà di provenienza».

14.1 IL RELATORE

La proposta emendativa mira a garantire la mobilità dei ricercatori, evitando però che sedi universitarie periferiche ove l'organico sia incompleto vengano abbandonate per affluire ad atenei già troppo affollati.

ULIANICH. Illustra il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Allo scopo di favorire il riequilibrio disciplinare e territoriale della presenza dei ricercatori confermati provenienti dal ruolo istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è consentito il trasferimento ad altro dipartimento o istituto o facoltà della stessa o di altra università su iniziativa delle strutture scientifiche e didattiche e deliberazione del rettore, previo consenso degli interessati e delle strutture tra le quali si opera il trasferimento, che può essere attuato entro la prima definizione delle piante organiche di ateneo».

14.2 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

L'emendamento si propone di favorire il riequilibrio disciplinare e territoriale della presenza dei ricercatori confermati, evitando di subordinare i trasferimenti ad altre sedi all'adozione delle apposite piante organiche, per la quale l'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione pone il termine di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale riequilibrio appare quanto mai urgente, anche perchè l'attuale dislocazione dei ricercatori fra i diversi dipartimenti, facoltà e atenei non è il frutto di alcuna valida programmazione.

SCOPPOLA, *relatore*. Osserva come la crescita selvaggia e la incongrua dislocazione dei ricercatori siano conseguenza del meccanismo introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che ha inserito i ricercatori che hanno superato gli esami di idoneità nelle strutture presso cui operavano in precedenza.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 14.2, che non introduce alcun criterio atto ad evitare il fenomeno del passaggio dei ricercatori dalle piccole università ad atenei già sovraffollati.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Condivide le considerazioni del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1.

ULIANICH. Annuncia il suo voto contrario all'emendamento 14.1 e fa presente al senatore Scoppola come l'emendamento 14.2 finalizzi espressamente i trasferimenti al riequilibrio disciplinare e territoriale della presenza dei ricercatori confermati.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 14.1 interamente sostitutivo dell'articolo 14.

(*È approvato*).

Dichiara pertanto precluso l'emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 15.

CALÌ. Ritira l'emendamento 15.1, soppressivo dell'intero articolo.

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra il seguente emendamento, volto a far fronte alle esigenze delle cliniche universitarie, utilizzando nel modo migliore, in attesa della nuova legge sulle scuole di specializzazione, i medici che frequentano tali scuole:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. I ricercatori medici che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 sono collocati nel ruolo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, per l'espletamento di attività assistenziali.

3. Gli specializzandi in Medicina e Chirurgia che fruiscono delle borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di borse di studio riconosciute dalle Università sono tenuti, ove operino nei reparti clinici delle Università, alla graduale assunzione delle funzioni assistenziali connesse alla qualifica di assistente medico in formazione delle USL di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

4. L'utilizzazione degli stessi in compiti assistenziali comporta un impegno a tempo pieno per lo svolgimento delle attività mediche nelle strutture presso le quali si svolge la formazione e, ove spetti, l'attribuzione della integrazione di cui al comma 1 ridotta di un importo pari ad un terzo.

5. Le borse di studio e l'integrazione non costituiscono ad alcun titolo elementi costitutivi di rapporto di impiego.

6. Le Università che utilizzano gli specializzandi in compiti assistenziali sono tenute alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla responsabilità civile derivante dall'attività dagli stessi svolta».

15.2 IL RELATORE

DOMPIANI. Nell'auspicare che si passi rapidamente all'esame del disegno di legge sulle scuole di specializzazione, sottolinea l'opportunità di una adeguata utilizzazione degli specializzandi in medicina al fine di garantire un livello accettabile dell'assistenza medica nelle cliniche universitarie. Si dichiara pertanto favorevole all'emendamento 15.2.

CALÌ. Si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento 15.2, proponendo però le seguenti modifiche: al comma 3 sostituire le parole «in medicina e chirurgia» con le parole: «in una delle discipline della facoltà di medicina,»; al comma 3, settima riga, sostituire la parola «clinici» con la parola «assistenziali»; al comma 3, ottava riga sopprimere la parola «assistenziali».

SCOPPOLA, *relatore*. Si dichiara propenso ad accogliere le proposte di modifica del senatore Calì.

GARIBALDI. Obietta che la dizione «reparti assistenziali» proposta dal senatore Calì è atecnica.

SCOPPOLA, *relatore*. Accoglie solo la prima delle modifiche suggerite dal senatore Calì, salvo opportune variazioni in sede di coordinamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.2 nel testo modificato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 15.2, come modificato dal relatore.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 16. Precisa che una eventuale approvazione dell'emendamento 16.11 risulterebbe preclusiva degli emendamenti 16.4 e 16.1, a meno che essi non siano trasformati in subemendamenti allo stesso emendamento 16.11.

SCOPPOLA, *relatore*. Trasforma l'emendamento 16.4 nel seguente subemendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «in servizio», *inserire le altre:* «o che abbiano superato il giudizio di idoneità e siano in attesa di nomina».

16.11/1 IL RELATORE

Illustra poi i seguenti emendamenti, il primo dei quali è volto a chiarire che i ricercatori attualmente in servizio sono inseriti nell'unico ruolo dei ricercatori:

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. I ricercatori universitari provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Ad essi si applicano le seguenti disposizioni:».

16.11

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di conferma», *inserire le altre:* «nei casi e».

16.3

Sopprimere il comma 4.

16.2 IL RELATORE

LIPARI. Ritira l'emendamento 16.1, di contenuto analogo a quello del subemendamento 16.11/1.

VALENZA. Ritira l'emendamento 16.10 ed illustra i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) godono di un trattamento economico pari al 70 per cento del corrispondente trattamento dei professori associati con riferimento al regime di impegno per il quale hanno optato. Il rapporto fra il trattamento economico per il regime a tempo pieno e quello a tempo definito è uguale a quello in vigore per i professori universitari di ruolo. L'impegno è a tempo pieno o a tempo definito secondo le norme e gli obblighi previsti dagli articoli 7, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni».

16.6

Alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono inquadrati a domanda secondo i gruppi di disciplina in vigore per i professori associati».

16.7

Sopprimere il comma 2.

16.8

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 8» *con le altre:* «all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni».

16.9 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

In particolare l'emendamento 16.6 si propone, nel quadro di un organico disegno, di contrastare la pericolosa tendenza a una eccessiva differenziazione del trattamento economico tra ricercatori confermati e professori, senza tuttavia cadere in tentazioni di carattere demagogico, come è testimoniato dalla proposta di considerare i ricercatori confermati una categoria ad esaurimento. Va infine sottolineato che, almeno per quanto riguarda gli anni 1988 e 1989, vi è un'adeguata copertura per le ulteriori spese che l'emendamento comporta.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

SCOPPOLA, *relatore*. Fa presente che l'emendamento 16.6 propone, per i ricercatori attualmente in servizio, un trattamento economico che è stato già respinto per il nuovo ruolo dei ricercatori nel quale pure essi saranno inclusi. A parte i dubbi sul fatto che ciò costituisca un elemento preclusivo nei confronti dell'emendamento 16.6, esprime parere contrario sulla base delle motivazioni addotte in sede di discussione dell'articolo 11.

Presenta inoltre il seguente emendamento integrativo che tiene conto di quanto approvato con l'articolo 11:

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Con la maggiorazione prevista dall'articolo 11 per i ricercatori confermati a tempo pieno».

16.12 IL RELATORE

Per quanto riguarda l'emendamento 16.7, invita i presentatori a ritirarlo, in coerenza con la trasformazione in ordine del giorno di un analogo emendamento all'articolo 1.

SCOPPOLA, *relatore*. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 16.8 e 16.9, mentre per quanto riguarda l'emendamento 16.5, di cui è presentatore, reputa opportuno il suo mantenimento con un testo modificato, in modo tale da accogliere il rilievo espresso in precedenza dal senatore Valitutti: è infatti opportuno che il collocamento in soprannumero dei ricercatori che abbiano fallito tre prove concorsuali non possa dar luogo, in nessun caso, al passaggio a posti della pianta organica che si rendano eventualmente disponibili.

VALENZA. Ritira l'emendamento 16.7.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Concorda con il relatore. Illustra quindi il seguente emendamento:

Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge», *con le altre:* «previsti dall'articolo 11, comma 3, con l'aggiunta della maggiorazione ivi prevista per i ricercatori confermati a tempo pieno».

16.13 IL GOVERNO

L'emendamento demanda alla trattativa sindacale la definizione del trattamento economico dei ricercatori.

SCOPPOLA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 16.13 testè presentato dal Governo; ritira pertanto l'emendamento 16.12.

PRESIDENTE. Pone separatamente ai voti il subemendamento 16.11/1 e l'emendamento 16.11, nel testo emendato.

(*Sono approvati*).

Pone ai voti l'emendamento 16.3.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 16.6.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 16.13.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 16.8.

(*Non è approvato*).

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «in soprannumero», *con le altre:* «in posizione di soprannumero non riassorbibile».

16.5 IL RELATORE

Sciogliendo la riserva precedentemente espressa, ritiene di non dover modificare l'emendamento, dal momento che esso già prevede che la posizione di soprannumero non è riassorbibile nel ruolo normale quando vi si liberi un posto.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. È favorevole all'emendamento 16.5.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 16.5.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 16.9.

(*Non è approvato*).

Pone ai voti l'emendamento 16.2.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte poi che si passerà all'esame di emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16, facendo presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16.11, i commi 1, 2, 3, 5 dell'emendamento 16.0.1 sono preclusi, mentre possono essere votati i commi 4 e 6 dello stesso emendamento.

VALENZA. Illustra il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Norme concernenti i ricercatori universitari confermati)

1. I ricercatori universitari confermati fanno parte dei consigli di dipartimento e dei centri interdipartimentali; essi partecipano con pieni diritti all'attività di tali organi secondo le norme e i criteri previsti dagli articoli 84, 85 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La stessa normativa si intende estesa agli istituti.

2. I ricercatori universitari confermati fanno parte delle commissioni d'ateneo, dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea e di diploma in numero pari a un quinto dei professori universitari di ruolo e comunque in numero non superiore al 50 per cento degli aventi diritto. Fanno parte inoltre delle commissioni scientifiche di cui all'articolo 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella misura del 25 per cento rispetto alla rappresentanza dei professori universitari di ruolo e comunque in misura non superiore al 50 per cento degli aventi diritto.

3. I rappresentanti dei ricercatori universitari confermati nei consigli di facoltà partecipano all'elezione del rettore in conformità a quanto previsto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'elezione del preside. In attesa della riforma del Consiglio universitario nazionale, la rappresentanza dei ricercatori universitari confermati, prevista dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è elevata da quattro a otto.

4. La corte di disciplina è integrata, per i procedimenti riguardanti i ricercatori universitari confermati, da una componente designato tra i rappresentanti degli stessi al Consiglio universitario nazionale: con la medesima procedura si designa altresì tra gli stessi un membro supplente.

5. Per la partecipazione dei ricercatori universitari confermati a tutti gli altri organi universitari restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tutte le rappresentanze dei ricercatori universitari confermati sono elette dai ricercatori stessi, ivi comprese quelle costituite in seno ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.

6. Per l'elezione delle rappresentanze dei ricercatori universitari confermati, di cui alla presente legge, l'elettorato passivo spetta agli stessi ricercatori, mentre l'elettorato attivo è esteso agli assistenti del ruolo ad esaurimento».

16.0.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

L'emendamento è volto ad accrescere la partecipazione dei ricercatori in tutti gli organismi universitari.

SCOPPOLA, *relatore*. È favorevole al comma 4 dell'emendamento 16.0.1, il quale prevede che i ricercatori siano rappresentati anche nell'ambito della corte di disciplina. È invece contrario al comma 6 dello stesso emendamento, il quale potrebbe privare gli assistenti del diritto all'elettorato passivo, già riconosciuto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. È favorevole al comma 4 dell'emendamento 16.0.1; invita i rappresentanti a ritirare il comma 6 dello stesso emendamento.

CALÌ. Ritira il comma 6 dell'emendamento 16.0.1.

PRESIDENTE. Pone ai voti il comma 4 dell'emendamento 16.0.1.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 17.

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra il seguente emendamento:

«Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei primi due anni di attuazione della presente legge non si applicano i limiti di età di cui all'articolo 2, comma 1».

17.1 IL RELATORE

PUPPI. Illustra il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei primi quattro anni di applicazione della presente legge il limite d'età per l'accesso al concorso è elevato a 35 anni.» *e collocare la norma come ultimo comma dell'articolo 2.*

17.3 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI

Pur apprezzando l'emendamento 17.1 presentato dal relatore, ritiene necessaria una formulazione più pregnante per elevare il limite di età per l'accesso ai concorsi per ricercatori, al fine di consentire ai giovani che si sono già impegnati a lungo nel settore della ricerca di rimanere nel mondo universitario.

PANIGAZZI. Illustra il seguente emendamento:

Sostituire la parola: «due», *con l'altra:* «tre».

17.4 PANIGAZZI

POZZO. Illustra il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si prescinde dal limite di età per i candidati che abbiano fatto parte, per almeno 5 anni accademici, delle commissioni di esame universitario nella qualità di cultori della materia».

17.5

MARCHIO, RASTRELLI, MITROTTI, PISTOLESI, POZZO, FINESTRA, MONACO, SIGNORELLI

GARIBALDI. Illustra il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno superato il giudizio di idoneità a ricercatore confermato essendo stati ammessi al giudizio stesso con ordinanze di giudici amministrativi, sono inquadrati nel ruolo ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382».

17.2

GARIBALDI, PANIGAZZI

L'esigenza di realizzare un assetto organico dei cosiddetti precari attraverso l'inquadramento in ruolo è stata già parzialmente soddisfatta dalla legge delega n. 28 del 1980 e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

In tale contesto 11 precari dell'università di Pavia, sono stati ammessi al giudizio di idoneità da ordinanze del tribunale amministrativo regionale dopo che la loro domanda di ammissione al giudizio in questione era stata respinta dal rettore dell'ateneo.

L'emendamento mira quindi a venire incontro alle aspettative di quei ricercatori che siano stati ammessi ai giudizi di idoneità con ordinanze di giudici amministrativi e che, successivamente, siano risultati idonei.

ULIANICH. Pur comprendendo i motivi che hanno ispirato la formulazione dell'emendamento 17.3, ritiene preferibile l'emendamento 17.1 del relatore.

SCOPPOLA, *relatore*. Ritiene possibile ampliare la portata della norma contenuta nell'emendamento 17.1 e far sì che per i primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge non operi alcun limite di età. Modifica pertanto l'emendamento in questione sostituendo alla parola «due», la parola «quattro».

Invita quindi il senatore Garibaldi a ritirare l'emendamento 17.2 non sembrando opportuno che il legislatore interferisca con procedimenti amministrativi in corso.

Il contenuto dell'emendamento 17.5, infine, appare sostanzialmente assorbito dall'emendamento da lui presentato.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1 nel testo modificato e parere contrario sugli altri emendamenti.

GARIBALDI. Insiste per la votazione dell'emendamento 17.2.

VALENZA. Non intende ritirare l'emendamento 17.3.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 17.3.

(*Non è approvato*).

ULIANICH. Annuncia il suo voto contrario sulla nuova formulazione dell'emendamento 17.1 che estende in modo eccessivo l'esenzione dall'applicazione dei limiti di età.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 17.1, nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'emendamento 17.4 risulta pertanto precluso.

MARCHIO. Ritira l'emendamento 17.5.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 17.2.

(*Non è approvato*).

Pone quindi ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame di alcuni emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17.

COVI. La 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sugli emendamenti 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4, avendo rilevato la mancanza di copertura finanziaria per le maggiori spese da essi previste.

ULIANICH. Illustra il seguente emendamento volto a far sì che tutti i ricercatori che abbiano prestato servizio in università non statali ed abbiano superato il giudizio di idoneità vengano immessi in ruolo:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Inquadramento nelle università non statali)

1. All'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole: "e quindicesimo dell'articolo 53" sono sostituite dalle seguenti: ", quindicesimo e sedicesimo dell'articolo 53"».

17.0.1

ULIANICH

Modifica quindi il titolo dell'articolo aggiuntivo da lui proposto sostituendo le parole: «*(Inquadramento nelle università non statali)*» con le seguenti: «*(Inquadramento dei ricercatori che abbiano prestato servizio in università non statali)*».

SCOPPOLA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.0.1.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 17.0.1, nel testo modificato.

(*È approvato*).

POZZO. Rinuncia ad illustrare i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 17, inserire i seguenti:

«Art. 17-*ter*

1. Ai ricercatori confermati, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto tre anni di incarico di insegnamento nelle scuole di specializzazione universitaria, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I giudizi positivi di idoneità a professore associato, ancorchè conseguiti a seguito di ammissione con riserva, danno adito all'inquadramento nella relativa fascia docente con le modalità di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

17.0.2

«Art. 17-*quater*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, trovano applicazione nei confronti dei ricercatori confermati liberi docenti confermati, degli aiuti e assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie che, entro l'anno accademico 1979-1980, abbiano svolto attività didattica e scientifica, con incarichi di insegnamento nelle scuole di specializzazione per un triennio.

2. I giudizi positivi di idoneità a professore associato conseguiti da ricercatori confermati liberi docenti confermati, ancorchè a seguito di ammissione con riserva, danno adito all'inquadramento nella relativa fascia docente con le modalità di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382».

17.0.3.

«Art. 17-*quinquies*

1. Ai ricercatori confermati medici, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto per un triennio incarico di aiuto clinico nei Policlinici e Cliniche universitarie e che abbiano coperto incarichi di insegnamento nelle scuole di specializzazione, indipendentemente dalla configurazione giuridica del pregresso rapporto di servizio, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I giudizi positivi di idoneità a professore associato, eventualmente conseguiti anche a seguito di ammissione con riserva, danno adito all'inquadramento nella relativa fascia docente con le modalità di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

17.0.4

MARCHIO, RASTRELLI, MITROTTI, PISTOLESI, POZZO, FINESTRA, MONACO, SIGNORELLI

SCOPPOLA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.2, che riapre inopportunamente la questione delle prove di idoneità per l'accesso al ruolo degli associati.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 17.0.3 e 17.0.4 per le medesime ragioni esposte in relazione all'emendamento 17.2 dei senatori Garibaldi e Panigazzi.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Si associa alle considerazioni del relatore ed invita i proponenti a ritirare i tre emendamenti in questione.

POZZO. Non intende ritirare i tre emendamenti.

PRESIDENTE. Pone separatamente ai voti gli emendamenti 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4.

(*Non sono approvati*).

(*Senza discussione è approvato l'articolo 18*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 19.

CALÌ. Illustra il seguente emendamento volto a ripartire diversamente i posti di professore universitario della prima fascia fra i tre concorsi che verranno banditi negli anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento:

Al comma 2, sostituire le parole: «un terzo» *con le altre:* «la metà»; *sostituire, inoltre, le parole:* «Gli ulteriori due terzi saranno» *con le altre:* «L'ulteriore metà sarà».

19.1

BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH, CALÌ

SCOPPOLA, *relatore*. È contrario all'emendameento 19.1.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 19.1.

(*Non è approvato*).

Pone quindi ai voti l'articolo 19.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 20.

CALÌ. Rinuncia ad illustrare il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la cifra: «30» *con l'altra:* «50» *e le parole:* «di nuova istituzione» *con le altre:* «disponibili».

20.1

BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH, CALÌ

SCOPPOLA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 20.1.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 20.1.

(*Non è approvato*).

Pone quindi ai voti l'articolo 20.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 21.

Fa presente che l'ultima parte dell'emendamento 21.1, dalle parole «e di ricercatore» fino alla fine, risulta preclusa.

CALÌ. Rinuncia ad illustrare il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «per ciascuna Università», *fino alla fine del comma con le altre:* «previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale e su proposta delle Università, le piante organiche d'ateneo dei posti di professore ordinario ed associato e di ricercatore universitario confermato, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980».

21.1

BERLINGUER, PUPPI, VALENZA, ULIANICH, CALÌ

VALENZA. Illustra il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. La dotazione organica del ruolo dei professori universitari è fissata in 46.000 posti. La ripartizione di tale dotazione tra la fascia dei professori ordinari e quella dei professori associati è fissata al termine del primo quadriennio di applicazione della presente legge».

21.2

VALENZA, PUPPI, BERLINGUER

Con l'emendamento in questione si intende fissare in 46.000 posti la dotazione organica del ruolo dei professori universitari, in modo da porre l'università italiana in condizione di far fronte alle crescenti esigenze di una società in continua evoluzione. Inoltre sarà così possibile offrire una prospettiva d'inserimento e quei giovani che anbiscono ad accedere alla carriera universitaria, senza cedere alle pressioni per l'istituzione della terza fascia.

SCOPPOLA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 21.1 e 21.2.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario ad entrambe le proposte emendative.

PRESIDENTE. Pone separatamente ai voti gli emendamenti 21.1 e 21.2.

(*Non sono approvati*).

Pone quindi ai voti l'articolo 21.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame di un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21.

SPITELLA. Ritira l'emendamento 21.0.1 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

invita il Governo a riesaminare alcuni aspetti della posizione dei tecnici laureati assegnati a facoltà umanistiche e a considerare la possibilità che essi possano presentare domanda di trasferimento in altro ruolo non docente dell'università».

9.1352.2

SPITELLA

SCOPPOLA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

SPITELLA. Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 22.

L'emendamento 22.1 risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 21.2.

PUPPI. Ritira l'emendamento 22.2.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 22.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 23. Avverte altresì che l'emendamento 23.3, già emendamento 7.9, deve intendersi ritirato.

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «di entrambe le fasce» *inserire le seguenti:* «che abbiano optato per il regime a tempo pieno,».

23.2

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3. Possono avvalersi della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo i ricercatori universitari entro il limite massimo di tre anni comprensivi dei periodi di studio di cui al precedente articolo 12.

4. Nei periodi di esclusiva attività di ricerca svolti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dei precedenti commi, possono essere corrisposte ai professori universitari e ai ricercatori, su delibera dei competenti organi universitari, indennità di missione sui fondi specificamente destinati alle ricerche per le quali la missione stessa si svolge».

23.1

IL RELATORE

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 23.2 e 23.1.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 23.2.

(*È approvato*).

ULIANICH. Annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra Indipendente e del Gruppo comunista sull'emendamento 23.1.

SCOPPOLA, *relatore*. Precisa che in relazione all'approvazione dell'emendamento 23.2 al comma 3 dell'emendamento 23.1 dopo le parole «ricercatori universitari» vanno inserite le parole «che abbiano optato per il regime a tempo pieno».

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 23.1, con la modifica testè indicata dal relatore.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Avverte che si passerà all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi.

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 23-*bis*.

(Riequilibrio della docenza)

1. Per la copertura degli insegnamenti necessari allo svolgimento di corsi di lauree, con priorità per quelli fondamentali, i trasferimenti ad altra disciplina dello stesso gruppo disciplinare nell'ambito della stessa facoltà possono essere effettuati, per i professori universitari di entrambe le fasce, con il consenso degli interessati, su delibera del consiglio di facoltà senza previa dichiarazione di vacanza».

23.0.1

IL RELATORE

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 23.0.1.

(*È approvato*).

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 23-*ter*.

(*Norme sulla copertura dei posti e sulla formazione delle commissioni giudicatrici*)

1. Nell'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono soppresse le parole: a conclusione delle procedure dei trasferimenti.

2. Il comma settimo dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 1980, n. 382 è sostituito dal seguente:

Ogni elettore può votare per non più di un terzo del numero dei membri effettivi da designare con eventuale arrotondamento della frazione per eccesso».

23.0.2 IL RELATORE

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 23.0.2.

(*È approvato*).

ULIANICH. Illustra il seguente emendamento:

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

«Art. 23-*quater*.

1. Fatto salvo il diritto all'opzione individuale nel caso di pertinenza della titolarità di insegnamento a più gruppi disciplinari, il professore universitario di ruolo a domanda è inquadrato o trasferito secondo il gruppo di discipline per il quale è risultato vincitore al concorso per l'ammissione nei ruoli.

2. L'assegnazione dei professori universitari alle singole discipline è deliberata dai consigli di corso di laurea o di diploma, d'intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento o, in mancanza, d'istituto per ogni anno accademico, in modo da assicurare in ogni caso la copertura degli insegnamenti necessari per lo sviluppo dei corsi di studio».

23.0.3 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

SCOPPOLA, *relatore*. Sebbene in Commissione fosse stata raggiunta l'intesa di regolare la materia disciplinata dall'emendamento 23.0.3 nel disegno di legge sugli ordinamenti didattici in discussione alla Camera, esprime parere favorevole per quanto riguarda il merito del suddetto emendamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Invita il senatore Ulianich ad indicare la rubrica dell'articolo aggiuntivo che l'emendamento 23.0.3 si propone di introdurre.

ULIANICH. Indica la seguente rubrica: «Modalità per l'inquadramento o il trasferimento di professori universitari di ruolo».

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 23.0.3.

(*È approvato*).

SCOPPOLA, *relatore*. Illustra il seguente emendamento, di particolare rilievo dal momento che prevede la possibilità di attingere per i corsi di dottorato di ricerca anche a fondi di natura privata:

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 23-*quinquies*.

(*Corsi di dottorato di ricerca*)

1. I corsi di dottorato di ricerca non possono avere durata inferiore a tre anni accademici.

2. Il Ministro della pubblica istruzione individua ogni tre anni con proprio decreto, su conforme parere del CUN, le facoltà e i dipartimenti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare.

3. In base alle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facoltà e i dipartimenti dispongono, direttamente o sulla base di convenzioni con altre università o con enti pubblici o privati che svolgono qualificata attività di ricerca, il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno con proprio decreto, su conforme parere del CUN, il numero massimo di corsi di dottorato attivabile.

4. Il Ministro della pubblica istruzione determina altresì ogni anno con proprio decreto, sentito il CUN, sulla base dei criteri di programmazione definita il numero delle borse di studio della cui attivazione si assume il carico finanziario. Qualora non risultino finanziati tutti i posti attivabili, le singole università cui afferiscono i corsi di dottorato potranno istituire altre borse di studio su fondi propri, anche reperiti attraverso convenzioni con altri enti pubblici o privati».

23.0.4 IL RELATORE

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 23.0.4, che regola in maniera organica un aspetto della materia che era stato già oggetto di circolari ministeriali di contenuto analogo.

ULIANICH. Annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente e del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento 23.0.4.

(*È approvato*).

Avverte che l'emendamento 23.0.5 è considerato decaduto, stante l'assenza del presentatore senatore Valitutti.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ritira l'emendamento 23.0.6, sostituendolo con il seguente che si uniforma al testo proposto dalla 5ª Commissione:

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

«Art. 23-*octies*.

(*Copertura finanziaria*)

1. La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge è valutata, a regime, in lire 95 miliardi.

2. All'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 8 miliardi, in lire 50 miliardi e in lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Stato giuridico dei ricercatori universitari».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.7 IL GOVERNO

PUPPI. Chiede di far proprio l'emendamento 23.0.5.

PRESIDENTE. Ricorda al senatore Puppi che l'emendamento 23.0.5 è già stato dichiarato decaduto.

Pone ai voti l'emendamento 23.0.7.

(*È approvato*).

SCOPPOLA, *relatore*. Dal momento che dal complessivo dettato del disegno di legge in discussione risulta che i ricercatori non sono soltanto dei docenti in formazione — come li definisce l'articolo 1 in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.1 — ma hanno anche compiti permanenti, suggerisce di sopprimere, al primo comma dell'articolo 1 l'espressione «docenti in formazione», che peraltro appare ripetitiva, o, in seconda ipotesi, di sostituirla con le parole «docenti in formazione secondo le norme della presente legge».

ULIANICH. Le modifiche suggerite dal relatore sono improponibili, in quanto implicano una modifica sostanziale di quanto l'Assemblea ha già deciso con l'approvazione dell'emendamento 1.1.

MAFFIOLETTI. La questione sollevata dal relatore è improponibile e comunque non potrebbe essere risolta dalla Presidenza con una decisione a carattere tecnico ma dovrebbe essere sottoposta alla Commissione.

SPITELLA. Avanza una terza ipotesi di coordinamento, consistente nell'aggiungere al primo comma dell'articolo 1 dopo le parole «ricercatori-docenti in formazione» le parole «indicati nella presente legge con il termine ricercatori».

SCOPPOLA, *relatore*. Sebbene per nulla convinto della validità delle obiezioni svolte, preferisce non insistere sui suggerimenti di coordinamento relativi all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pone ai voti il disegno di legge n. 1352 nel suo complesso, ricordando che nel testo proposto dalla Commissione il titolo è il seguente: «Stato giuridico dei ricercatori universitari, norme sui concorsi e per il riequilibrio della docenza».

(*È approvato*).

Avverte che in conseguenza risultano assorbiti i disegni di legge nn. 295, 1152 e 1420.

DOCUMENTO APPROVATO ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE IL 23 GENNAIO 1987

= Riutilizzo dei posti di ricercatore resisi disponibili

Il CUN rileva come ormai da anni il reclutamento tra i laureati delle ultime generazioni sia nella sostanza bloccato. Il mancato bando per tutti i 4.000 posti di ricercatore riservati ai concorsi liberi, ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del DPR 382/80, ha accresciuto il disagio dell'Università che ha tra i propri compiti istituzionali la formazione dei docenti.

La situazione é aggravata dal fatto che non vengono messi a concorso i numerosi posti di ricercatore confermato che si stanno rendendo liberi e che dovrebbero, tra breve, assommare a circa 3.000 unità, nonostante che il numero dei ricercatori reclutati attraverso i giudizi idoneativi sia attualmente al disotto del tetto previsto dalla legge.

Il CUN sollecita pertanto la rapida attuazione delle procedure per la messa a concorso sia dei posti non ancora banditi del contingente destinato a concorsi liberi, sia di quelli che si sono resi o si renderanno nel frattempo disponibili, secondo i criteri di distribuzione programmata previsti dalla legge e sulla base del parere espresso dal Consiglio stesso.

Il CUN rileva che l'emanazione a tempi brevi di un bando potrà rispondere anche all'esigenza di non disperdere il patrimonio delle forze intellettuali e di ricerca che l'Università ha formato nell'ultimo triennio attraverso l'istituto del dottorato di ricerca, introdotto anche al fine di un qualificato reclutamento.

PROSSIME RIUNIONI DEL CUN: 26-28 febbraio, 26-28 marzo, 28-30 aprile, 21-23 maggio, 18-20 giugno, 16-18 luglio 1987.

==========

Resoconto della discussione nella commissione affari costituzionali della Camera del 28/1/87 sul parere relativo al ddl sul diploma universitario elaborato dal comitato ristretto della commissione istruzione della Camera.

========== IN PARLAMENTO C'E' ANCORA QUALCUNO CHE DIFENDE LA DEMOCRAZIA NELL'UNIVERSITA'

Testo unificato delle proposte di legge:
Ferri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (442);
Tesini ed altri: Norme sugli ordinamenti didattici universitari (2497);
Flandrotti ed altri: Legge quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (2573).
(Parere alla VIII Commissione).

Il relatore Giovanni FERRARA osserva che il testo in esame affronta un problema di grande rilievo, non risolto per anni e via via aggravatosi. Si tratta di una questione delicatissima: è necessario infatti conciliare due esigenze già felicemente armonizzate nell'articolo 33 della Costituzione, vale a dire il principio dell'autonomia dell'università e la determinazione legislativa dei limiti che essa deve incontrare per favorire l'integrazione dell'istituzione universitaria nella società che sempre più attende dalla funzione universitaria cultura e professionalità.

Il testo unificato dei progetti di legge all'ordine del giorno risponde al livello minimo alle esigenze prospettate e costituisce un testo base di discussione sul quale è necessario lavorare per apportare le modifiche e i correttivi che lo adeguino al dettato costituzionale. Nel merito, suggerisce preliminarmente di evitare la ripetizione del termine « diploma » utilizzato più volte nel testo per indicare i titoli di studio dei diversi livelli.

Per quanto attiene alla previsione di titoli di studio a livello differenziato, ritiene necessario suggerire alla Commissione di merito la modifica del testo degli articoli 2 e 3, precisando che i titoli, rispettivamente di diploma e di laurea, si conseguono « nei corsi » e non « presso i corsi » di diploma e di laurea. La precisazione è tanto più necessaria in quanto le medesime norme prevedono forme di collaborazione con enti ed organizzazioni esterne e deve quindi adeguatamente sottolinearsi, anche sotto il profilo testuale, la funzione propria e non delegabile che le istituzioni universitarie assolvono.

Ritiene altresì che debba essere precisata la struttura dell'insegnamento nei corsi di diploma e di laurea, affinché non vi sia tendenzialmente una differenziazione tra il livello degli insegnamenti impartiti per il diploma e quello degli insegnamenti impartiti per la laurea quando detti insegnamenti vertono sugli stessi specifici oggetti impartiti per la laurea. Il medesimo testo prevede infatti la possibilità di una prosecuzione tra il corso di studi che rilascia il titolo intermedio e il corso di laurea ed è necessario perciò costruire le basi per una continuità che non penalizzi i discenti che tendono inizialmente al conseguimento del solo diploma intermedio.

Sottolinea poi che una questione di fondo è posta dagli articoli 7 e 8 del testo in esame, che, pure in un contesto per altri versi apprezzabile, risultano in sé inaccettabili perché, prevedendo la costituzione di un comitato tecnico-scientifico per il riordino dei corsi di laurea, espropriano il Consiglio universitario nazionale delle funzioni, attribuitegli dalla legge, di organo di coordinamento delle politiche universitarie e di garanzia delle autonomie. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non costituisce un monumento di sapienza giuridica, ma finché esiste un organo elettivo, specificamente preposto al coordinamento e alla garanzia delle autonomie, non se ne possono espropriare i poteri in favore di un organo di nomina governativa.

Sotto il profilo funzionale, ritiene poi assai difficile che un organo di soli 15 membri possa provvedere alla riorganizzazione delle facoltà e dei corsi di laurea, sia pure riaggregandole per grandi aree di interessi scientifici. Tutto ciò conferma la necessità di affidare le funzioni previste dall'articolo 7 ad un organo con una composizione adeguata sul piano tecnico e che sia proiezione dell'organo di coordinamento e di garanzia delle autonomie universitarie, con tutte le integrazioni necessarie che vanno tratte dal mondo delle professioni e della produzione.

Ritiene quindi che la Commissione di merito debba procedere ad una modifica degli articoli 7 e 8 che affidi le funzioni previste dal primo comma dell'articolo 7 ad un Comitato eletto dal Consiglio universitario nazionale e composto da membri del Consiglio medesimo come rappresentanti dei diversi settori scientifici ed integrato da esperti.

Sotto un diverso profilo, ritiene che solo la legge possa, nel rispetto dell'autonomia universitaria, stabilire i principi di coordinamento tra le scelte scientifiche e culturali e le esigenze del mondo produttivo. Ritiene quindi che all'articolo 9, concernente l'organizzazione dell'autonomia didattica, debba proporsi una modifica che definisca, almeno nelle linee generali, i criteri cui ci si dovrà informare nel procedere al riordino dei corsi di diploma e di laurea.

Un ultimo ordine di rilievi è costituito, a suo parere, dal fatto che alle norme in esame, per altri versi non irrispettose della libertà di insegnamento, debba richiedersi una esplicita e rigorosa enunciazione delle garanzie della funzione docente e della libertà di insegnamento.

Ritiene pertanto che sul progetto di legge all'ordine del giorno possa esprimersi il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) che il secondo comma dell'articolo 8 del progetto di legge sia riformulato prevedendo:

che il Comitato tecnico scientifico sia eletto dal Consiglio nazionale universitario, tra i suoi membri e tra i rappresentanti, al più elevato livello scientifico e professionale, dei diversi settori scientifici, del mondo della produzione e delle professioni;

che il Comitato tecnico scientifico sia composto da un numero di membri adeguato all'estensione e al livello di specializzazione dei compiti affidatigli;

2) che l'articolo 9 sia riformulato indicando i criteri e i limiti entro i quali si dovrà procedere al riordino dei corsi nelle materie specificamente indicate dal medesimo articolo 9;

3) che sia esplicitamente enunciata una norma di garanzia della funzione docente e della libertà di insegnamento;

e con le seguenti osservazioni:

1) che sia evitata la ripetizione del termine diploma per indicare i titoli di studio dei diversi livelli;

2) che il testo degli articoli 2 e 3 sia modificato precisando che i titoli rispettivamente di diploma e di laurea si conseguono « nei corsi » e non « presso i corsi »;

3) che sia esclusa in linea di principio una distinzione tra il livello degli insegnamenti impartiti per il diploma universitario e quello degli insegnamenti impartiti per la laurea.

Il deputato Aldo BOZZI osserva che il testo in esame introduce innovazioni considerevoli e si domanda in qual modo vada definita l'area di autonomia garantita alle università in particolare agli articoli 6 e 9; si chiede inoltre cosa voglia intendersi, all'articolo 9, con la parola « articolazione ».

Il deputato Giovanni FERRARA esprime l'avviso che il concetto di autonomia vada interpretato come riconoscimento di un potere di proposta delle Università; mentre il termine « articolazione » vuole indicare la possibilità di specificazioni interne dei corsi di laurea come in parte anche oggi avviene.

Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Luigi COVATTA, richiamando le osservazioni formulate dal relatore precisa che l'articolo 7 innova a una situazione di fatto del tutto legittima che non vede nella materia una competenza esclusiva del Consiglio nazionale universitario, bensì una competenza del ministro della pubblica istruzione che, attraverso gruppi di lavoro e sentito il parere del Consiglio nazionale universitario provvede con decreto del Presidente della Repubblica. L'articolo innova tale prassi attraverso due strumenti, riconoscendo anzitutto poteri di proposta alle università e ammettendo quindi anche possibili differenze tra le università purché nel rispetto di *standard* generali; in secondo luogo individuando un organo tecnico specificamente investito di tale funzione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, onde consentire ai gruppi di valutare lo schema di parere formulato, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, precisando che verrà tempestivamente distribuita l'eventuale documentazione che dovesse nel frattempo pervenire da parte di soggetti esterni.

==========

== La lettera "Qual è la lobby che governa l'università" pubblicata sul 'Tirreno' e riprodotta nella prima pagina dello scorso numero di "Università Democratica" è stata pubblicata anche da: 'Sole 24 ore' ("Le dimissioni del ministro"), 'Secolo XIX' ("Falcucci e dintorni"), 'Resto del Carlino'("Falcucci non se ne va ma altri governano sull'Università italiana"), 'Giorno' ("Il ministro Falcucci è capro espiatorio di responsabilità non sue"), 'L'ora' ("Dice la Falcucci che si dimetteva..."), 'Domenica del Corriere' ("Il ministro Falcucci si dimetterà ?").

== La lettera "Un rimedio peggiore del male" pubblicata su "Paese sera" e riprodotta nella terza pagina dello scorso numero di "Università Democratica" è stata pubblicata anche da: 'Rinascita' ("Chi consiglia Covatta ?"), 'Avvenire' ("Covatta, l'università e il parere del CUN"), 'L'ora' ("Covatta-Falcucci non vogliono ascoltare il CUN"), 'Giornale di Sicilia' ("Favorite le regioni a maggiore sviluppo industriale").

==========

☐ la Repubblica
giovedì 29 gennaio 1987

Varata al Senato la nuova legge sui ricercatori

ROMA — Attesa da anni la legge sullo stato giuridico dei ricercatori universitari è stata approvata nella notte di martedì dall'assemblea di palazzo Madama e dovrà ora passare al vaglio della Camera.

Il provvedimento, come ha più volte ricordato il relatore di maggioranza, Pietro Scoppola Dc, ha l'ambizione di chiudere definitivamente l'epoca delle sanatorie, sbloccando le possibilità di carriera, tramite concorso, per gli attuali circa 16 mila ricercatori confermati ed al tempo stesso riaprendo le porte degli atenei a nuove energie intellettuali.

Così il provvedimento prevede da un lato 4000 nuovi posti a concorso in un quadriennio (senza limiti di età per i concorrenti) ed una manovra sugli organici che renda disponibili circa 10 mila cattedre di professore associato.

Dal punto di vista dello status (nonostante un emendamento comunista, passato a sorpresa sull' articolo uno) la filosofia della legge è netta: ai ricercatori non viene riconosciuta una funzione docente perché, come più volte ribadito dal relatore, questo ruolo negli atenei è esplicitamente legato «all'accertamento di una produzione scientifica originale» e non «al semplice esercizio della attività didattica». Viene comunque istituito un ruolo di transito che prevede il passaggio ad altra amministrazione dopo la bocciatura dei candidati ricercatori in tre concorsi a associato. E' stata inserita anche la possibilità di finanziamenti privati ai corsi di dottorato di ricerca.

Durissimi i commenti delle associazioni di categoria dei ricercatori. Per la Cgil università che parla di «atroce beffa contraria al buon senso» la prospettiva è ora quella di un ulteriore inasprimento delle agitazioni. Cgil, Cisl, Uil, «Assemblea nazionale dei ricercatori», Cnu e Anru hanno già indetto una settimana di astensione da tutte le attività didattiche della categoria ed una assemblea nazionale a Roma per l'undici febbraio.

I promotori della protesta, chiedono un chiaro riconoscimento del ruolo docente della categoria e l'estensione agli attuali ricercatori del diritto a partecipare ai giudizi d'idoneità a professore associato, riconosciuto dalla Corte costituzionale ad alcuni ex precari.

Soddisfazione per l'approvazione della legge è stata, invece, espressa dal sottosegretario alla Pubblica istruzione Luigi Covatta (Psi) e dal responsabile università di via del Corso Luciano Benadusi.

IL TEMPO — Giovedì 29 Gennaio 1987

Il nuovo status commentato dal relatore sen. Scoppola

IL SENATO ha approvato martedì notte il d.d.l. sui ricercatori universitari: data l'ora tarda il voto sul provvedimento, che passa ora alla Camera per la seconda lettura, è giunto quasi a sorpresa e c'è chi ha parlato di «blitz».

I ricercatori negli Atenei sono 15.058, dei quali 12.778 «confermati» e 2.280 in attesa di conferma; il decreto «382» del 1980, che ne ha istituito il ruolo, ne prevede 16.000. Attualmente la categoria è in agitazione negli Atenei proprio per ottenere la definzione del proprio status.

Il sen. Pietro Scoppola della DC, relatore del provvedimento, ci ha rilasciato una articolata dichiarazione. In primo luogo, Scoppola ha sottolineato che «si è parlato di "blitz", ma in realtà semplicemente la maggioranza ha funzionato senza smagliature su un provvedimento che, oltre a risolvere problemi urgenti e contingenti, ha anche un valore strategico per la politica universitaria».

I benefici più significativi che verranno alla categoria, ha detto Scoppola, sono: «1) la possibilità di optare fra l' impegno a tempo definito e quindi di esercitare anche la professione, e l'impegno a tempo pieno ottenendo, in questo caso, un aumento di stipendio del 45 per cento; 2) il rafforzamento della presenza nei Consigli di Facoltà e nella Commissione d'Ateneo e l'ingresso di rappresentanti anche nella Corte di disciplina; 3) l'accesso, prima non contemplato, alle supplenze per un tempo massimo di ventiquattro mesi; 4) aumento degli sbocchi di carriera grazie a un rallentamento nel riassorbimento dei posti di professore associato che così si rendono disponibili in maggiore misura per i concorsi».

Il sen. Scoppola ha rilevato che il provvedimento migliorerà la situazione dell'Università anche in una prospettiva di più vasto raggio. «Infatti — ha sottolineato — il ruolo dei ricercatori viene così a configurarsi non di permanenza a vita ma di transito e aperto alle nuove generazioni; si riaprono i concorsi per l'accesso di giovani a posti di ricercatori anche offrendo una prospettiva ai dottori di ricerca; si mettono a regime i concorsi con un impegno a uscire dalla logica dei maxi-concorsi, vorrei dire "alluvionali", quali quelli visti finora».

«Viene poi introdotto — ha proseguito il sen. Scoppola — il principio della titolarità di gruppo anziché disciplinare: questa innovazione era prevista nell'ambito del riordino della didattica all'esame della Camera, ma un emendamento in merito è stato presentato in aula al Senato e la maggioranza lo ha accolto con convinzione. Va rilevato infine — ha concluso il parlamentare democristiano — che con questo disegno di legge si è inteso realizzare un ragionevole equilibrio fra le esigenze degli attuali ricercatori e quelle dell'Università e di una apertura a nuove generazioni di studiosi».

LA STAMPA Giovedì 29 Gennaio 1987

Polemiche nelle università dopo l'approvazione da parte del Senato

No dei ricercatori alla nuova legge

La categoria: «Non è stata riconosciuta la funzione docente e non sono state soddisfatte le richieste economiche» - Il relatore Scoppola: «E' la fine dell'emergenza» - Il provvedimento passa alla Camera

ROMA — I ricercatori universitari saranno «docenti in formazione», vale a dire che per un certo periodo di tempo impareranno a svolgere le mansioni didattiche e scientifiche proprie dei professori universitari associati e ordinari: se poi vorranno effettivamente esercitarle dovranno superare un apposito concorso, che, in caso di fallimento, potrà essere ripetuto solo altre due volte.

Lo stabilisce la legge approvata a maggioranza la notte scorsa dal Senato e conosciuta come «Scoppola terza», dal nome del relatore, il democristiano Pietro Scoppola, che per tre volte nel corso degli ultimi due anni ha dovuto redigere e correggere il documento, indice indubbio della complessità dei problemi che esso deve risolvere.

Tutto chiaro dunque? Finisce la tensione negli atenei? Neppure per sogno. Nunzio Miraglia, leader del movimento dei ricercatori italiani, da tempo in lotta per il riconoscimento e la definizione del proprio stato giuridico, conferma lo sciopero di una settimana e annuncia altre proteste. La Cgil, con Roberto Taverna, membro della segreteria nazionale, fa dichiarazioni non meno decise.

Il motivo è che il provvedimento, ora inviato alla Camera per l'approvazione definitiva, non accoglie, secondo gli interessati, nessuna delle rivendicazioni fatte dai sindacati e in particolare nega al ricercatore la funzione docente insistentemente richiesta. Miraglia chiama in causa il pci che, a suo avviso, avrebbe svolto un'opposizione troppo morbida. Taverna parla di «legge abnorme» e peggio.

Nessuno si attendeva una così rapida conclusione del cammino del provvedimento da parte del Senato: questa, in un certo senso, è stata l'unica vera sorpresa giunta da Palazzo Madama. Per il resto, infatti, la legge mantiene la sua ossatura e gli emendamenti introdotti, ci dice il senatore Scoppola, non alterano la sostanza delle norme presentate per la discussione. Il ruolo del ricercatore prevede competenze miste (didattiche e scientifiche) ed è a «scorrimento rapido». Che cosa significa?

Afferma Scoppola: «*Le nostre università negli ultimi anni si sono comportate come il serpente che ingoia tanti topi e poi deve rimanere immobile un sacco di tempo per digerire tutto. Il sistema deve cambiare*».

Ed ecco il cammino predisposto per il futuro ricercatore (è previsto un reclutamento di duemila persone in un triennio): concorso in un ateneo (punteggio privilegiato per chi è in possesso del dottorato di ricerca), quattro anni di attività, giudizio di conferma (condizione indispensabile, quest'ultima, per essere ammesso al concorso per associato). Questo concorso non può essere affrontato più di tre volte: di fronte al terzo fallimento è prevista la possibilità di un'occupazione in un ruolo tecnico o in altre mansioni come quella di bibliotecario. Un tale meccanismo, collegato con la crescita della disponibilità dei posti ad associato (almeno 11 mila nei prossimi cinque anni), dovrebbe favorire la mobilità, un rimedio contro la sempre lamentata «fuga dei cervelli».

Per Nunzio Miraglia, che parla a nome dei 16 mila ricercatori in attività, ci troviamo di fronte, invece, alla creazione di un «precariato» destinato a protrarsi almeno dieci anni e di una figura trattata peggio del vecchio assistente. Ma la polemica del leader del «movimento» riguarda soprattutto la parte della legge che affronta la questione degli attuali ricercatori. Dice: «*Non è stata riconosciuta la funzione docente, non è stata riconosciuta la rappresentanza negli organismi collegiali, non è stata data risposta alle richieste economiche*».

Scoppola ribatte: «*E' stato invece riconosciuto un aumento del 45 per cento sul trattamento contrattuale per chi sceglie il tempo pieno, è stata prevista la partecipazione alle commissioni di laurea e di profitto e la supplenza dei docenti per due anni. Il fatto è che gli attuali ricercatori rifiutano l'idea del concorso per il passaggio ad associato e preferiscono il semplice giudizio di idoneità. L'accoglimento di una simile richiesta avrebbe significato mantenere le norme dell'emergenza universitaria. E' bene invece che siano ripristinati meccanismi fisiologici*».

Ma i 16 mila ricercatori non intendono arrendersi. E ora si batteranno per la modifica della legge da parte dei deputati. «*Il Senato* — accusano — *si è comportato nei nostri confronti come una controparte. Ciò è intollerabile*».

Clemente Granata

L'ORA Giovedì 29 Gennaio 1987

I ricercatori contrari alla legge approvata ieri dal Senato

I RICERCATORI universitari palermitani, in un'assemblea che s'è riunita ieri nell'aula del consiglio delle Facoltà di Ingegneria, hanno giudicato totalmente negativo il disegno di legge sullo stato giuridico della categoria, approvato ieri notte dal Senato.

"Si tratta di un disegno di legge — scrivono in un comunicato — che non accoglie nessuno dei punti unanimemente richiesti: riconoscimento del ruolo docente, aggancio del trattamento economico a quello dei professori, presenza pari a quella dei professori in tutti gli organismi di gestione, possibilità di sostenere un giudizio di idoneità a professore associato". Tutti i gruppi del Senato, continua la nota dei centocinquanta ricercatori intervenuti in assemblea, sono rimasti assolutamente sordi alle richieste dei ricercatori sostenute da tutti i sindacati e da numerosissimi Senati Accademici e Consigli di Facoltà e di Dipartimento.

"Il Senato si è limitato a registrare quanto richiesto dal gruppo di senatori-professori ordinari appartenenti a tutti i partiti che hanno preteso ed ottenuto la punizione della categoria". Intanto, fino a martedì prossimo, i ricercatori di Plaermo continueranno ad aderire allo sciopero nazionale di una settimana iniziato due giorni fa.

Domani alle 16.30 presso la facoltà di Geologia si terrà la riunione della segreteria dell'assemblea di Ateneo dei ricercatori, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. Nella riunione si analizzerà il testo approvato dal Senato e saranno decise in sintonia con i ricercatori degli altri atenei, ulteriori forme di lotta. Per venerdì 6 febbraio prossimo è convocata invece un'altra assemblea dei professori, ricercatori docenti, non docenti, non docenti e studenti, con la partecipazione del Rettore Ignazio Melisenda.

il manifesto/venerdì 30 gennaio 1987

UNIVERSITA'

I ricercatori: «La legge verrà bloccata alla camera»

ROMA. I ricercatori non si rassegnano all'idea di doversi tenere la legge approvata due giorni fa dal senato e hanno deciso di proseguire nella loro settimana di agitazione (che avevano indetto prima del parere del senato) e di mantenere lo sciopero nazionale e la manifestazione a Roma per l'11 febbraio prossimo.

In un comunicato diffuso ieri, le organizzazioni dei ricercatori e la Cgil, Cisl e Uil università parlano di «atroce beffa», di «ignobile bravata» e sottolineano come il senato abbia varato «un provvedimento contro l'università che la fa arretrare a prima della riforma universitaria del 1980 (legge 382)». E Nunzio Miraglia, ricercatore e capo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori aggiunge che «si tratta di un atto dimostrativo di potenza e prepotenza compiuto da una ristretta lobby di politici che sono al tempo stesso docenti e che pensano di poter manovrare il parlamento a loro uso e consumo. I nomi? Non ho problemi a farli: sono il dc Scoppola, il comunista Luigi Berlinguer, il liberale Valitutti. E poi, c'è Luigi Covatta, un incompetente».

I nodi della discordia riguardano in sostanza il riconoscimento del ruolo docente che i ricercatori chiedevano e che la legge non prevede; l'aggancio al 70 per cento degli stupendi degli associati e la questione del reclutamento e della possibilità di accedere al ruolo superiore (associati) solo attraverso concorso, che i ricercatori contestano. «In sòstanza sta accadendo quel che non è mai avvenuto, cioè che la nuova legge diminuirà addirittura gli stipendi». A parlare è un ricercatore romano della Sapienza che spiega: la nuova legge parla di stipendi uguali a quelli dei presidi, cioè un milione e 600 mila lire, per i ricercatori a tempo pieno, cioè con 300 ore di lavoro e stipendi di un milione e cento mila — cioè inferiore all'attuale — per ricercatori a tempo parziale (200 ore).